ALLA SACRA MAESTÀ

DI

VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

AZIONE

DELL' AVV. BASILIO MAGNI

BENIGNAMENTE ACCOLTA CON LETTERA DEL GABINETTO PARTICOLARE DI S. M.

IN DATA DE' 22 APRILE 1871; N° 449.

FIRENZE,

TIPOGRAFIA DI G. BARBÈRA.

1871.

ALLA SACRA MAESTÀ

DI

VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA.

Edizione fuori di commercio.

ALLA SACRA MAESTÀ

DI

VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

ORAZIONE

DELL' AVV. BASILIO MAGNI

BENIGNAMENTE ACCOLTA CON LETTERA DEL GABINETTO PARTICOLARE DI S. M.
IN DATA DE' 22 APRILE 1871, N° 419.

FIRENZE.
TIPOGRAFIA DI G. BARBÈRA.

1871.

> Et faciam eos in gentem unam in terra in montibus Israel, et rex unus erit omnibus imperans, et non erunt ultra duæ gentes, nec dividentur amplius in duo regna.
>
> Ezechiel, cap. XXXVII, v. 22.

I.

Se per consiglio di Provvidenza fosse dato a' mortali, Sacra Maestà, eleggere il luogo e il tempo di lor nascimento, non d' altra patria nè d' altra età sarei venuto in desiderio, che di quella in cui piacque al supremo ordinatore collocarmi. Imperciocchè qual parte del mondo avrebbe potuto più a sè un' anima tirare, che questa fortunatissima Italia, giardino di natura, seggio di valore, madre di scienze, culla di arti, tempio di religione? E qual altro secolo più ne avrebbe allettato del nostro felicissimo? Non i secoli de' popoli primitivi, nè quelli ne' quali era in fiore la romana grandezza, perocchè da per tutto si spandevano le tenebre dell' idolatria e della gentilità, e duramente si perseguitava il sorgente cristianesimo; non quelli in cui gravava la miseranda corrompitrice servitù de' barbari, degl' imperatori e de' re; non quelli in cui le città reggendosi a comune entrarono in tanta invidia fra loro, che di continuo i cittadini venivano al sangue e devastavano le più belle contrade; nè quelli infine in cui tuttochè salisse in altezza per le buone lettere ed arti

il senno italiano, pur tuttavia non si volse mai a cercare la civile sapienza d' un buon reggimento, nè a destare un pensiero di libertà nazionale fra le genti che si stavano in pace, offese da un mortifero letargo secondato fino al dì d' oggi dalla scaltrezza de' potenti e dalla gelosia degli stranieri. Solo nel presente secolo, di cui Voi siete massimo ornamento e splendore, Sacra Maestà, toccò in sorte alla prostrata e partita Italia riscuotersi e con mirabile consenso collegata dall' Alpi alla Sicilia raccogliersi tutta sotto il vostro libero vessillo, e solo in questo avrei eletto di vivermi, perocchè innanzi a qualunque gloria è da guardare al ben ordinato governo dell' universale, e alla sicurezza di quei diritti che tutti avemmo uguali da natura. La qual' unità d' Italia e rettitudine di governo con desiderio che fruttò moltissimi esigli, prigionie e morti da più anni vanamente cercata, con tanto spendio, con tanto patimento, con tanto sangue acquistata, ha partorito in ogni animo così indicibile consolazione ed infinita allegrezza che mal vi potendo capire, viene da ciascuno con qualche pubblico segno manifestata. E perchè quegli studi de' quali sommamente mi diletto, furono mai sempre da me vôlti alla conoscenza del vero e alla gloria della nazione che viva era nella mente de' buoni, non posso oggi a tale assalto di gioia per niun conto tenermi che dall' acceso cuore non prorompa, e non si faccia palese nel modo più a me convenevole, scrivendo le meritissime lodi vostre, non isbigottito dalla povertà del mio ingegno, ma senza nota di prosunzione animato e rassicurato dalla grandezza dell' argomento. Di che parlando non è certamente da temere il pericolo di adulare, poichè quanto mi cade nell' animo di dire, tutto si è poco in comparazione di quello che si avrebbe a dire degnamente di Voi: e quantunque le mie parole non abbiano in sè potenza nè autorità alcuna, nondi-

meno confido che la Vostra Maestà non sia per tenerle a vile, nè per riceverle di malgrado, mirando alla verità delle cose, la quale liberamente pronuncio.

II.

Quell' altissimo ed onorato concetto che balenando eziandio nella mente dell' augusto vostro genitore Carlo Alberto costò ad esso la vita, e che vagheggiato e maturato da Voi si volle alla per fine incarnato, cioè di rigenerare l' Italia creandola libera nazione, appresentava da ogni lato tali malagevolezze, contrarietà, impedimenti, contrasti e pericoli, da far tremare ogni cuor più sicuro, e star pensoso ogni più ardito politico. La diversa indole delle genti, le gare delle principali città, la forza de' potenti, le mene de' tristi, i pregiudizi degl' ignoranti avrebbero consigliato qualunque savissimo ordinatore di popoli a lasciare la magnanima impresa. Ciò non ostante senza punto smarrire o traviare la profonda sapienza vostra trovò modo di tutto vincere e superare, fondando primieramente nell' avito regno un governo che fosse il più accomodato alle necessità dei tempi, e il più propizio alla felicità del comune. Sì; mentre che gli stati d' Italia contrastando a' bei principii venivano retti da improvvide leggi, da soverchianti magistrati, da prepotenti ministri, da sovrani oppressori de' popoli; il Piemonte di franchigie, di statuti, di buoni ordinamenti e studi fioritissimo godeasi quell' incomparabile governo che più s' accostava all' umana perfezione; poichè lasciando la massima libertà possibile al popolo, ricompensava ad usura la minima necessaria diminuzione dei diritti naturali d' ognuno coll' ottimo e sicuro reggimento. Conciossiachè si avea tutto il bene d' una repubblica con vantaggio che nulla era a temere di licenza, a cui di leggieri si lascerebbono

andare gli animi nostri non avvezzi all' antica severità, e nulla di tirannide, perchè il sommo potere così veniva temperato dai rappresentanti del popolo, che partecipando col re della cosa pubblica, e avendo cura de' fatti del regno, era tolta ogni occasione di dispotica autorità. La qual signoria limitata convien riputare il più utile e il più naturale governo, sì perchè dove più uomini sono a capo di un popolo non si ottiene agevolmente l'unione o sia la pace di esso, a cagione della diversità d'affetti di pareri, e di desiderii, e sì perchè ogni moltitudine in natura si deriva da uno, siccome l'universo da Dio, a somiglianza del quale è il re nel regno;[1] e poichè Dio sendo altissima perfezione giustissimamente per sè regge, e l'uomo di natura imperfetto può fuori del giusto piegare, necessita a spiantar la tirannide, secondochè da seicento anni addietro inculcava il santo dottore angelico Tommaso di Aquino, la temperanza della regia potestà.[2]

Tenendo adunque Voi, Sacra Maestà, cotal perfetta forma di regnare riconciliaste i popoli omai disposti a repubblica col principato da cui abborrivano per continua tiranneria che gli aspreggiava, e antivedeste nel vostro saggio consiglio che il sentimento di libertà e unità nazionale, ben due lustri da Voi meditato, si sarebbe ancora apparecchiato degno luogo negli animi degl' italiani, i quali più e più infiammati sarebbonsi alla fine rivolti con le loro buone e non temerarie speranze a Voi di cui avrebbero fatto bellissimo concetto. Nè sia chi giudichi per tal vostro divisamento esser Voi

[1] Utilius igitur est regimen unius quam plurium.... Commune autem naturale regimen ab uno est.... Omnis enim multitudo derivatur ab uno. — S. THOMAS, *Opusculum XXXIX. al. 20, et primum ex Soncinate. De Regimine Principum*, lib. I, cap. II.

Sicut Deus in mundo. — *Ivi*, lib. I, cap. XII.

[2] Deinde sic disponenda est rei gubernatio, ut Regi jam instituto tyrannidis subtrahatur occasio. Simul etiam sic ejus temperetur potestas, ut in tyrannidem de facili declinare non possit. — *Ivi*, lib. I, cap. VI

signoreggiato punto da ambizione, perocchè non il privato utile, comodo ed interesse a ciò vi spinse, chè non vanno sì basso i vostri pensieri, ma solo il magnanimo ed alto proponimento di ridurre a unità e pace l' Italia. E secondo che miraste vi venne fatto. Imperocchè da prima si proffersero a stare sotto la vostra signoria i ducati della gentile Toscana, di Parma e di Modena, e di poi la nobile provincia di Romagna, al cui esempio provandosi le altre a tener dietro, furono costrette di rimanersene da ingiusta forza, ond' ebbero cotanto a soffrire ricacciate sotto il giogo, massimamente Perugia capo dell' Umbria. Se non che la forza può su i fatti, non mai su la ragione di cui dovrebbe essere naturalmente ministra ed esecutrice; ed avendo quelle province ugual diritto a manifestar liberamente i lor voti, venne in aiuto l' invitto esercito vostro, e in capo di diciotto giorni, incredibile a contare! sterminate le mercenarie truppe forestiere, e de' capi altri uccisi, altri dispersi, altri prigioni, furon liberate le Marche e l' Umbria che volenterose a Voi si diedero. Che più? La generosa Sicilia che da alcuni mesi facendo per sè stessa le più mirabili prove anelava ad un medesimo fine, vi riuscì oltre l' espettazione d' ognuno insiememente col reame di Napoli, poichè vincendo la soccorse il fortissimo Giuseppe Garibaldi, a cui tenne dietro il poderoso vostro esercito. Il quale siccome avea tratta di servitù la Lombardia, si fece poi a rivendicare la Roma dei mari da quegli stranieri che la tiranneggiavano in forza d' un empio trattato, conchiuso da soli pochi sovrani che fermarono in nome di Cristo il principio della tirannide universale, e finalmente nel glorioso giorno 20 Settembre 1870 seppe dar compimento in brev' ora, con la presa di Roma contrastata da ogni razza di barbari, alla gran patria italiana.

Per le quali cose, Sacra Maestà, adoperando in bene

il potere avete suggellato ai re che i popoli si guadagnano persuadendo e non isforzando, e che i regni si assicurano coll' amore e non col timore ch' è debil fondamento; perciocchè il popolo impaurito, tosto che può cogliere il destro si leva in tutta la sua ira, e dove non possa, cade nella disperazione la quale lo precipita a tutto;[1] e già minacciava se più tarda era la bellissima occasione che Voi porgeste con fino intendimento, e per la quale avete avanzato in grandezza Alessandro Magno e Giulio Cesare. Conciossiachè eran questi ambiziosi conquistatori che debellavano e non fondavano le nazioni, ed egli è maggior vanto crearne una che sottometterne cento, non essendo vera gloria distruggere, ma sibbene edificare e conservare, e consistendo la vera grandezza meglio che nella vastità delle imprese, nell' alto fine delle medesime. E qual fine più giusto, più degno, più santo, che francare la patria, ed unire in buona concordia sotto un sol capo le sue membra disgiunte, formando così una nazione grande, ricca, possente virtuosa e felice?

III.

Bene è vero che molti sono arditi di dire, Sacra Maestà, che quelle genti le quali a Voi si diedero furono infedeli e ribellanti ai loro principi, e che Voi non adoperaste con giustizia ma con ingiuria occupando e possedendo per rapina gli stati altrui. Le quali consuete lamentazioni e querele provenienti da persone che per brutta ignoranza o per privati interessi vanno errate, e non cercano addentro delle cose, riesce agevole venir dimostrando quanto sien vane, se ponghiamo mente ai

[1] **Sed nec ipse timor caret periculo, cum ex nimio timore plerique in desperationem inciderint. Salutis autem desperatio audacter ad quælibet attentanda præcipitat. — *Ivi*, lib. I, cap. X.**

veri ed eterni principii che costituiscono il pubblico diritto.

Indubitata cosa è che gli uomini amando e desiderando naturalmente la felicità propria, e necessitando a questa la civile società che fu da Dio formata e nella quale nascemmo, ne seguita l'esistenza della sovranità, senza la quale la società non può stare, dovendo essere da alcuno governata.[1] Dunque il fine degli uomini si è la felicità, il mezzo unico per raggiungerla è la società civile, e il mezzo che collega e sostiene essa società è la sovranità: e se la sovranità si è il mezzo della società, il sovrano è per la società, e non la società pel sovrano;[2] e se la società sopra-

[1] Naturale autem est homini, ut sit animal sociale et politicum, in multitudine vivens. Si ergo naturale est homini, quod in societate multorum vivat, necesse est in hominibus esse aliquid per quod multitudo regatur. — *Ivi*, lib. I, cap. I.

Ubi non est gubernator populus corruet. — SAL., *Prov.*, cap. XI, v. 14.

[2] Praees, et singulariter. Ad quid? eget, tibi dico, consideratione. Numquid ut de subditis crescas? Nequaquam, sed ut ipsi de te. Principem te constituerunt, sed sibi, non tibi. — S. BERNARDUS, *De consideratione*, lib. III, cap. III.

Regnum non est propter regem, sed rex propter regnum, quia ad hoc Deus providit de eis, ut regnum regant et gubernent, et unumquemque in suo jure conservent, hic est finis regiminis. — S. THOMAS, *op. cit.*, lib. III, cap. XI.

Non enim cives propter consules, nec gens propter regem: sed e converso consules propter cives, rex propter gentem. — DANTE, *De Monarchia*, lib. I.

Così la sovranità nell'ordine della natura è per la società civile, non la società civile per la sovranità. Ciò è facile a comprendersi, sol che si consideri, che se non fosse per sostenere la unione, la sovranità non sarebbe necessaria. Dunque la società è il fine, e la sovranità il mezzo, ed il mezzo è per lo fine non questo per quello. — SPEDALIERI, *De' Diritti dell' uomo*, lib. I, cap. XIV, § 5.

Ora si è convenuto che il principato è per la società civile, non la società civile pel principato. Ma questo è come se si dicesse, che il fine del principato è di procurare la felicità di tutti quegl'individui, i quali stanno in società. Dunque il dover generale del principe è d'impiegare tutto ciò che ha come principe in vantaggio del suo popolo, e di guar-

stà al sovrano, come il fine al mezzo, il popolo ha diritto per legge immutabile di natura di scegliersi liberamente e di pieno arbitrio quella forma di governo che reputa più conveniente, e a sovrano quell' uomo che stima e giudica più adatto o a vita o a successione.[1]

darsi dal rivolgere il potere in suo privato profitto. S' ei facesse a questo modo, rovescerebbe l' ordine della natura, ed al vero fine ne sostituirebbe uno falso; e con ciò snaturando il principato, opererebbe senza potere, senz' autorità. Che se egli procurasse il bene di alcuni solamente, la sua condotta sempre sarebbe illegittima, perchè il dover suo è di mirare al bene generale, mentre le tre facoltà che in lui risiedono, (di giudicare, di decretare e di eseguire) sono prese da tutti gl' individui membri della Società. «*Salus populi suprema lex esto.*» — SPEDALIERI, *Ivi*, § 8.

[1] Tutto quel che prescrive la legge naturale, qual conseguenza necessaria della tendenza dell' uomo alla felicità, è compreso nel contratto sociale. Ma il contratto sociale siccome stabilisce la sovranità, così non somministra alcun principio, onde dedurre esser gli uomini tenuti di darle piuttosto una forma che un' altra. Dunque per legge naturale siccome gli uomini sono obbligati di costituirsi sotto un principato, così rimangono in piena libertà di scegliere la forma del governo. Or questo è un dire in termini equivalenti, che il diritto di scegliere la forma del governo appartiene a quel popolo che costituisce la tal società civile, perchè un uomo, o un popolo estraneo essendo in istato di uguaglianza naturale con quello, non può esercitar su di esso alcun diritto. — SPEDALIERI, *op. cit.*, lib. I, cap. XV, § 10.

A chi spetterà ora la elezione del principe? Non mi pare che questo possa esser soggetto di disputa. Se il diritto di determinare la forma del governo è del popolo, molto più quello di scegliere la persona o il collegio, in cui dee risiedere il principato. Si comprende seguir dalla natura, che gli uomini debbono far società, e per conseguenza mettersi sotto l' ombra del principato; ma non ne siegue in verun conto, che lo scettro debba godersi piuttosto da questo, che da quello individuo della società. Sicchè uopo è che rimanga in pieno arbitrio del popolo. Altronde si è veduto, che le tre facoltà di giudicare, di decretare e di eseguire, le quali costituiscono il principato, sono quelle stesse degl' individui depositate in comune. Or quel ch' è mio, da chi deve amministrarsi se non da chi voglio io? Io stesso non posso amministrarlo: son obbligato a servirmi di un altro. Tutto ciò è vero: ma non ne siegue, che io sia pure obbligato a servirmi di uno determinata persona. Così la scelta del principe non entra nel contratto sociale, la cui virtù si esaurisce nella creazione del principato. Questo è un altro contratto che si fa tra il popolo e la persona a cui si offre il principato; ed è un contratto *ordinario*, noto sotto il titolo *damus ut*

Il quale eletto non essendo un padrone d'un branco di pecore, ma sì un vero ministro degli uomini,[1] contrae obbligo di usare la signoria per la mera felicità de' sudditi, condizione essenziale onde questi

---

facias. Noi, dice il popolo, ti eleggiamo nostro principe, acciocchè tu ci facci godere il bene, per lo quale ci siamo posti in società civile. Quando l'eletto fa questa promessa, ed accetta la offerta, è consumato il contratto. Si può scegliere una stirpe, ed investirla del principato con una regola di successione, includendovi, o escludendone le femmine; e questi sono regni o governi successivi, ne' quali non è necessario che si riunuovi il contratto ogni qual volta si riempie il trono vacante. E non di meno tutte le nazioni esigono per maggior cautela sempre un nuovo giuramento da chi succede allo scettro. Il regno o governo elettivo poi è quello, in cui alla morte del principe il popolo resta in piena libertà di eleggerne un altro a suo piacimento.

Il popolo è padrone di conferire più, o meno ampia la sovranità, e d'inserir nel contratto altri patti, ed altre condizioni che giudica opportune al suo interesse, purchè non sieno contrarie alla ragione, ed alla essenza della sovranità. Ciò è manifesto dall'anzidetto. — *Ivi*, lib. I, cap. XVI, § I e seg.

Certum est dari in hominibus potestatem ferendi leges. Sed potestas hæc, quoad leges civiles, a natura nemini competit, nisi communitati hominum, et ab hac transfertur in unum vel in plures, a quibus communitas regatur. *S. Alphonsus Maria De Ligorio,* (onorato del titolo di dottore della chiesa con decreto del 23 marzo 1871) *Theologiæ moralis*, lib. 1, Tract. sec. *De legibus*, c. 1, dub. 2, num 104.

Il domma politico della Sovranità del popolo, come i Dottori Cattolici lo hanno inteso, come noi lo abbiamo sostenuto (Vedi *Memoria*, cap. I, § 3.) e come solo noi lo crediamo utile e vero, non importa già che ogni cittadino sia sovrano, e che da tanti individui sovrani risulti la sovranità della società politica, come il numero risulta da tante unità. Ma importa sibbene che ogni società politica, ogni Comunità perfetta, abbia ricevuto immediatamente da Dio la sovranità (*Principatus politicus soli Communitati perfectæ immediate a Deo tribuitur.* SUAREZ); e dalla Comunità perfetta, ossia dal popolo come essere collettivo, si conferisce poi ad una o più persone, secondo certe condizioni, e principalmente alla condizione, sempre intesa, sempre riservata, sempre supposta, di riprendersela per trasferirla ad altri e sotto altre condizioni, nel caso della tirannia e dell'abuso. (*Hic casus semper excipitur.* SUAREZ.) — VENTURA, *Menzogne Diplomatiche,* cap. VI, § 5.

[1] Hinc etiam patet, quod quamvis consul sive rex respectu viæ sint domini aliorum, respectu autem termini aliorum ministri sunt: et maxime monarcha, qui minister omnium procul dubio babendus est. — DANTE, *De Monarchia,* lib. I.

promettono ubbidienza. Cosicchè rettamente pone il Gravina, se la potestà instituita dalla pubblica volontà all'utile comunale si torce a ingiurioso detrimento della salute di tutti, ritorna di pieno diritto al punto onde mosse, al popolo. Perocchè abborre dalla tirannide il consenso dell'universale, senza il quale non v'ha ratificato e giusto impero. Onde è lecito porgendosi l'occasione rivendicar la repubblica da' tiranni, sendo sacrosanta cosa la libertà e di giure divino, perchè incarnata così da Dio nell'umana natura, che tentarla è scelleraggine, assalirla empietà, occuparla nefandezza.[1] Nè si opponga che per tal modo si darebbe troppo di spazio a mutamenti di stato, spesse volte ingiusti, e pregiudizievoli sempre alla pubblica sicurezza; perciocchè il vero consenso del popolo, ossia della massima parte dei savi e buoni cittadini (valendo per l'ordine soli questi in atto, e tutti in potenza) non componendosi di subito, ma prudentemente a poco a poco maturandosi, riesce per sicuro conforme alla ragione e alla giustizia, nè mai statuisce senza gravissima cagione la cacciata d'un principe già eletto o riconosciuto, nè

Si quis vult primus esse, erit omnium novissimus et omnium minister. — Mar., cap. IX, v. 34.

Qui major est vestrum erit minister vester. — Matth., cap. XXIII, v. 11.

Riguarderà la sua maggioranza non come un impero, ma come un peso e un ministero. — Martini. *Ivi*, in nota.

[1] Quæ potestas ad communem utilitatem publica voluntate instituta, si publicæ salutis detrimento, et singulorum injuria, vel ad unius vel ad paucorum utilitatem detorqueatur, ipso jure ad primævum revolvitur statum. Abest enim a tyrannide consensus universorum, sine quo nullum ratum est et justum imperium. Unde quod commodo civium fieri possit, licebit sane rempublicam a prædone repetere: ne cunctorum opes, et salus, paucorum aut unius cupiditatibus vel libidinibus devoveatur. Etenim res est sacrosancta libertas et divini juris: quippe humanæ a Deo implicata naturæ, ut eam tentare scelus sit, impium circumvenire, occupare nefarium. — J. Vincentius Gravina, *Originum juris civilis ad Clementem XI, pont. max.*, lib. II, cap. XVIII. *De origine imperii et jurisdictionis.*

mai sceglie e approva un governo che nuoce a' suoi interessi; e se pur talvolta un popolo sospinto da cieca passione travia, (il che assai più difficilmente avviene in esso, che nel solo principe assoluto, o ne' pochi consiglieri che da lui scelti a lui si rimettono in tutto) alla sperienza de' mali che incontra, tosto rinsavisce e si riconduce alle norme del retto.[1] Il perchè il giusto

[1] Ha diritto un popolo di scegliere l' Anarchia? No. Per legge di natura l'uomo dee vivere in società civile; e società civile non può darsi senza principato. Dunque un popolo non ha diritto di vivere senza principato, cioè in istato di Anarchia.

Nè solo è certo che gli uomini non hanno tal diritto; ma è anche fuori di dubbio, che ad occhi veggenti non isceglieranno mai l' Anarchia. Qui si tratta *d'interesse;* e l' uomo non può mai indursi a fare ciò che vede esser contrario al suo interesse. Ma quale stato più che l'Anarchia, è contrario all'interesse di ciascuno? L' Anarchia è più orribile, più funesta di quel che sarebbe lo stato di pura natura, poichè gli uomini nella società hanno imparati più mezzi di nuocere, di quel che farebbero in detto stato.

Sicchè se qualche volta si realizza l' Anarchia, ciò avviene in un *delirio universale:* gli uomini piuttosto che andarvi spontaneamente, vi sono spinti dalla combinazione, e non vi stanno che *un momento;* mentre provando praticamente que' mali, che il delirio non lasciava lor vedere, fanno i più grandi sforzi per presto uscirne.

Il Despotismo e la Oligarchia son forme di governo spurie, illegittime, contrarie alla natura, e per conseguenza invalide, insussistenti, nulle. Semplicissima e chiarissima n'è la prova. Il Despota non rappresenta la mente, la volontà e la forza del popolo, ma opera colla mente, colla volontà e colla forza propria. Ma la vera sovranità non può essere, se non la espressione della mente, della volontà e della forza del popolo.

Onde il Despotismo, e per la stessa ragione la Oligarchia, sono forme di governo spurie, illegittime, contrarie alla natura, e per conseguenza invalide, insussistenti, nulle. Rimontiamo alla sorgente de' diritti e delle obbligazioni naturali. Non si è dimostrato che tutti gli uomini hanno gli stessi diritti, e le stesse obbligazioni? Ora se il Despotismo, e la Oligarchia non fossero contrari alla natura, per natura alcuni uomini avrebbero più diritti, e meno obbligazioni che gli altri:

Ma non può il popolo legittimare queste due forme di governo colla sua *scelta*, o colla sua *accettazione?*

Rispondo, che allora si distruggerebbe essenzialmente la idea del Despotismo, e della Oligarchia, perchè la loro essenza consiste in questo

titolo, ossia la legittimità d' un governo, sta tutta nel consenso del popolo, il quale per l' utile suo vuole il bene sociale, e nol può mai disvolere, non potendo mai gli uomini rinunciare ai naturali diritti della propria libertà e perfezione.

Ora dunque mal amministrando i principi i comuni diritti con impero assoluto e con leggi e costumanze contrarie alla felicità de' sudditi, il che non abbisogna dimostrare per essere un fatto notissimo, sono divenuti tiranni (poichè per tiranno non intendo io dire un Tiberio, un Nerone, un Caligola mostri di crudeltà obbrobriosi alla natura umana, ma colui il quale governa dispoticamente a fine della propria e non della pubblica utilità) [1] ed hanno violato e distrutto all' aperta l' essenza propria d' un vero contratto condizionato, e perciò i sudditi non sono più tenuti a render loro la ob-

---

che si comandi con una mente, con una volontà, e con una forza propria; laddove intervenendo il consenso del popolo, si comanderebbe colla mente, colla volontà, e colla forza del popolo. Se non che il popolo non vorrà mai, nè potrà mai volere che si amministri il principato a *puro arbitrio* di chi governa. Il principato è ordinato dalla natura alla custodia de' diritti naturali: qual custodia essi avrebbero, restando esposti a' pericoli dell' arbitrio? — Spedalieri, *op. cit.* lib. I, cap. XV, § 12, e seg.

[1] Ubi ponit differentiam, (Aristoteles) inter regem et tyrannum, quod tyrannus in omnibus quærat quæ sua sunt; rex vero quæ sunt populi; sive quod finis propositus tyranno sit utilitas propria, finis propositus regi sit utilitas reipublicæ, et quod tyrannus habeat subditos pro mancipiis, rex habeat pro filiis: denique quod regimen tyranni sit despoticum, gubernatio regis sit politica. — Bellarminus, *De officio principis christiani*, cap. VII.

Si igitur regimen justum per unum tantum fiat, qui sua commoda ex regimine quærat, non autem bonum multitudinis sibi subjectæ, talis rector, tyrannus vocatur. — S. Thomas, *op. cit*, lib. I, cap. I.

Per despotismo o tirannia vuolsi esprimere un Governo, in cui una persona sola esercita tutta la Sovranità, non a norma del contratto sociale, o sia della stessa natura, ma a suo libero arbitrio, di sorte che la volontà sua faccia le veci di ragione. E per Oligarchia il governo di pochi despoti, o tiranni sieno nobili o sieno plebei. — Spedalieri, *op. cit.*, libro I, cap. XV, § 6.

bedienza, e sonosi tornati liberi, ed essi privati.[1] Il quale scioglimento di contratto implicito e reale fra popolo e

[1] Poste in chiaro queste importanti verità, la connessione della materia ci porta naturalmente ad esaminare le seguenti questioni: Il Popolo ha facoltà di disfare il Principato? *Prima questione.* Ha facoltà di cangiar la forma del suo Governo? *Seconda questione.* Ha facoltà di togliere il Principato alla persona, o al collegio che ne aveva rivestito? *Terza questione.* Chi ha ben comprese le dottrine sopra stabilite, può deciderle tutte e tre da sè stesso: io servirò di appoggio ai semplici. Alla prima questione si deve rispondere negativamente. Lo stato al quale è destinato l'uomo dalla natura, è la società civile; ciò fu dimostrato; e vuol dire che l'uomo non può rinunciare, generalmente parlando, alla società civile, senza opporsi alla sua propria natura. È parte essenziale della costituzione sociale il Principato. Fu provato anche questo. La conseguenza che ne segue è così chiara, che la lascerò tirare dal lettore. E se egli rammenterà, come fu sopra chiarito, che lo stato di Anarchia è contrario alla natura, da questo stesso si convincerà che il popolo non ha diritto di disfare il principato. E si ricordi ancora essersi detto che questa è una questione insulsa, perchè essendo l'Anarchia uno stato peggiore di quel che sarebbe lo stato di pura natura, gli uomini sarebbero costretti di riedificar con fretta il demolito edificio.

La seconda questione vuolsi risolvere affermativamente. Chi ha diritto di scegliere a suo arbitrio, purchè non leda i diritti acquistati da qualcuno, ha pur diritto di cangiare a suo arbitrio la scelta: questo è sempre lo stesso diritto di scegliere che si esercita in tempi, e circa oggetti diversi. Solo può farlo tacere un diritto acquistato da qualcuno in virtù di un patto, perchè è assioma manifestissimo di legge naturale che si deve stare a' patti. Laonde il popolo non ha facoltà di mutar la forma del governo, vivente quella persona, o durante quella stirpe, cui conferì già per patto il principato, se il contratto non si sia sciolto da sè stesso.

La terza questione acciò si decida rettamente dee suddividersi. Il popolo può torre ad uno il principato a suo beneplacito, cioè quando gli pare, per motivi leggeri, senza motivi? Ecco la prima parte, alla quale deesi risponder di no, per la ragione allegata nel paragrafo precedente. Ivi si è detto, esser legge di natura che si stia a' patti: il che significa che i patti che si fanno inducono vera obbligazione di lasciar godere il suo diritto a chi l'ha acquistato in forza di un patto. Da ciò siegue invittamente, che il popolo non ha facoltà di spogliare uno del principato a suo beneplacito, quando gli pare, senza motivi, o per motivi leggeri, incapaci cioè di annullare il patto.

Per altro se il popolo si spiegasse di voler conferire il principato a beneplacito, o ad un tempo determinato, e l'accettante consentisse di

principe, posciachè s' investigarono tutte le vie di persuasione, fu dichiarato solennemente e legalmente per

riceverlo in quel modo, certissimamente spirato il termine, ovvero quando piacesse al popolo, esso avrebbe facoltà di rivestirne un altro, perchè ne' detti due casi non violerebbe il suo patto. E ne' detti due casi il principe sarebbe un semplice Delegato, un mero luogotenente del Popolo, non già un vero proprietario.

Ordinariamente però la sovranità si conferisce a vita e per lo più si fa passare da uno in un altro della medesima stirpe. Ed allora chi ha il principato, lo gode in qualità di vero proprietario. In questa ipotesi la seconda parte della questione è, se il popolo ha diritto di levare ad uno il principato, allorchè egli viola le condizioni essenziali del contratto fatto tra lui ed il popolo? A questo si dee risponder di sì, e ne do la prova.

Se il contratto nel caso espresso si scioglie da sè medesimo, il popolo rimane libero dalla contratta obbligazione.

Ma che il contratto si sciolga da sè medesimo, allorchè se ne violano le condizioni essenziali, è più chiaro della luce del giorno. Tutti i contratti che si denominano *do, ut des: do ut facias: facio, ut des: facio ut facias,* sono d' intrinseca lor natura ipotetici; cioè vagliono sotto la condizione, che si esprime. *Do, ut facias,* vuol dire io ti do questo, purchè tu dal canto tuo facci questo. Siccome adunque vagliono fino a tanto che si osserva la condizione, sulla quale sono essenzialmente fondati; così allorchè viene a mancare l' adempimento di essa condizione, restano annullati da loro stessi.

Notiamo di passaggio che il giuramento corrobora la obbligazione che si contrae, in quanto vi si fa intervenire la Divinità; ma che in nulla altera la qualità intrinseca del contratto; che condizionale essendo il contratto, condizionale pure è il giuramento che vi si aggiunge; e che perciò quante volte si scioglie da sè stesso il contratto, da sè stesso ancora resta sciolto il giuramento, talchè non si ha bisogno di un' Autorità che sciolga un nodo, il quale più non esiste.

Ma tornando al contratto, qual n' è la condizione essenziale? È che il principe custodisca i diritti naturali di ciascuno, e diriga tutte le operazioni del principato alla felicità de' sudditi. Questa condizione non ha d' uopo d' esprimersi: essa è la base del contratto: essa la fonte della obbligazione indossatasi dal popolo: essa la ragione sufficiente delle promesse da lui fatte al principe. Se chi riceve la sovranità si spiegasse nell' atto della investitura di non volerne usare a quel fine, anzi di volerla impiegare al contrario, troverebbe uno disposto a ratificare il contratto? Or dunque quando mai avvenisse, che un principe prendesse a distruggere i diritti naturali d' ognuno, a sostituire il capriccio alle leggi, e ad immergere nella miseria i poveri sudditi, il contratto resterebbe sciolto da sè.

Oltre la detta condizione alla quale niuno uomo può rinunciare, cia-

pubblica autorità dalla massima parte migliore del popolo (non avendone scaltramente la tirannia giammai

scun popolo, come dicemmo, è padrone d'inserir nel contratto qualsivoglia altro patto che crede opportuno al suo ben essere. Ed in pratica ogni nazione dopo lunga esperienza del paese che abita, del commercio che fa, delle inclinazioni che manifestano gl'individui, fissa certi punti economici e politici, e giudica suo interesse che si osservino in perpetuo, e che sieno superiori a qualunque attentato. Le condizioni di questa specie non possono intendersi comprese tacitamente nel contratto come quella: non essendo essenziali al medesimo, fa d'uopo che si propongano, e si accettino in termini espressi. La Religione esercita tanto potere sullo spirito degli uomini, che questa è la cosa, di cui eglino sono più che di ogni altra gelosi. Il che ripetersi dee dalla persuasione, in che sono fin dalla cuna, ch'essa formi la felicità eterna dopo la morte, e che assai pure influisca a rendergli felici nella vita presente. La storia di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di tutti i popoli del mondo, colle rivoluzioni, colle guerre, colle carnificine, ch'ella addita com'effetti delle novità religiose, prova per via di fatto quel che diciamo. Chi riceve il principato giura di mantenere anche queste condizioni; di sorte che se le viola, il contratto si annulla da sè, come prima.

Contro questo argomento io non vedo nulla che possa intorbidarne la luce. Si dirà, un tal contratto non essere condizionato? Tutti sono di lor natura condizionati que' contratti, ne' quali si promette qualche cosa dall'una parte e dall'altra. Io vi do, affinchè facciate, è una espressione, ch'equivale a quest'altra: io vi do, se volete fare. Se io dal canto mio vi prometto ubbidienza, ciò è a condizione che usiate del comando a mio vantaggio. Non potendo mettersi in dubbio esser condizionato il contratto, si vorrà sostenere, che ciò non ostante sia indissolubile? Ma bisogna riflettere che un contratto di sua natura condizionato significa un contratto che di sua natura non tiene, quando non si verifica la condizione; di sorte che l'accordare, che il contratto del quale si parla è condizionato, ed il pretendere che sia indissolubile, è una manifesta contraddizione.

Ritorniamo un momento sovra gli stabiliti principii. Che cosa è la sovranità? La espressione della mente, della volontà e della forza comune; cioè le porzioni de' diritti di ogni individuo poste in comune. Ma questi diritti non sono intimamente inerenti alla natura di ognuno? Ma l'unico fine che gli obbliga di farli amministrare in comune, non è per ottenere i beni della società, che senza di ciò ottener non si potrebbero? A quel fine sostituite il contrario: fate che tutta questa manopera non serva, se non ad infelicitare gli autori, deludendone le speranze; e vedrete che la manopera si disfà da sè stessa; che il popolo giustamente può ripigliarsi il suo, ciò che si amministrava in suo nome, ed unicamente per la felicità sua, ed investirne un altro con auspici migliori. — Spedalieri, *op. cit.*, lib. I, cap. XVI, § 8 e seg.

sofferto il collegio dei rappresentanti)[1] dico massima parte migliore, non dovendosi in verun conto tenere quell' indocile stuolo nemico ostinato d' ogni riforma e

---

[1] E quando pure un siffatto collegio instituito non fosse, nulla ciò importerebbe, perchè in mancanza di Rappresentanti per istituzione, vi sarebbero gli stessi rappresentanti, gli stessi originali, cioè i cittadini, ne' quali risiede originalmente quello stesso diritto ch'eserciterebbe a lor nome il collegio, se esistesse. Eglino si adunerebbero *legalmente* da loro stessi, ed anche contro il volere del principe, quando si trattasse di provvedere alla propria salvezza, perocchè nel comunicargli la sovranità non solo non si presume che avessero rinunciato a questo diritto; ma è certissimo, che rinunciarvi non possono, perchè non possono rinunciare a' diritti della libertà, della proprietà, della perfezione, e della conservazione. Ed il consenso della massima parte (fuor di tumulto) conterrebbe a dispetto di Obbes il consenso di tutti per suggerimento medesimo della natura — Spedalieri, *op. cit.*, lib. I, cap. XVII, § 17.

Ma noi, che non iscrivendo per adulare i principi, neppure intendiamo di esporre la dignità loro alla popolare licenza, siccome abbiamo consultata la pura ragione nello stabilire il diritto, così non taceremo gli angusti limiti, ne' quali la stessa ragione lo restringe. E prima di ogni altra cosa vuol la ragione, che si attenda la quantità del male proveniente al popolo dal principe; perocchè non ogni legger male, non ogni mancanza, non ogni infrazione de' fatti contenuti nel contratto è sufficiente a scioglierlo: quelle sole che ne attaccano, e ne distruggono la sostanza hanno forza di annullarlo.

Per [illegible]ondo, non dee ciò decidersi con prove dubbie, con fatti equivoci, con [illegible] passeggere; ma è d' uopo che sia evidente, notorio, innegabile, [illegible] mostri una volontà ostinata.

Per terz[illegible]e il contratto siasi sciolto già da sè stesso, si dee legalmente dichiarare. Prima della quale dichiarazione a niuno è permesso di sottrarsi dalla ubbidienza del principe. E il diritto di far tale dichiarazione non appartiene a verun privato, nè alla unione di alcuni, e nè anco alla moltitudine. Questo è diritto di tutto il corpo, ed è quella porzione di sovranità, ch' essendo di natura incomunicabile, rimane perpetuamente inerente nel corpo. Imperciocchè niuno oserà dire, che un privato, o alcuni uniti di sentimento costituiscano tutto il corpo. Neppure può accordarsi tal pretensione alla moltitudine, perchè questo nome non denota se non molti individui, ma senza vincolo di unione. Bisogna che la moltitudine faccia vero corpo, cioè che consentano tutti i magistrati tutti gli ordini de' cittadini, le persone illuminate, probe, e non soggette all'impeto del momento. Non è però necessario che concorrano i voti di tutti gl'individui, talchè mancandone uno solo, o pochi, abbia l'atto a reputarsi nullo: in cose di pratica non si ricerca se non un tutto mo-

bene comunale, a cui piacciono gli abusi e i disordini perciò che da essi tragge utilità e comodo proprio, nè quel numero di persone abituate a peritarsi, e sì

rale. Del resto ogni colta nazione nella costituzione fondamentale che dà a sè stessa, e che inserisce nel contratto che fa colla persona cho vuole inalzare al priacipato, e che questa giura di mantenere, sempre forma nn corpo, o sia un collegio, per così dire immortale, che rappresenti permanentemente tutti gl'individui. Laonde basta che la dichiarazione si faccia da questo corpo per esser legale. Il primo passo che dà il Despotismo, è il togliero davanti agli occhi del popolo il corpo rappresentaato la nazione: ne prende il pretesto da qualche abuso ch'esagera, e copre le vere sue mire collo specioso orpello di assicurare in miglior guisa il beae generale degli amatissimi sudditi, organizzando un altro corpo decorato di vanissimi titoli in modo, che dipenda in tutto dal trono. Ma siccome la forza non può nulla sul diritto, nè è capace d'introdurvi il minimo caugiamento; così il vero organo della nazione sussiste sempre, sempre vive, e subito che può adunarsi e deliberare, la dichiarazione che fa, è dichiarazione della nazione.

Per quarto, non può venirsi a tale dichiarazione se non da poi che siensi esperimentati inutili tutti i mezzi della persuasione. Se nelle private querele la prudenza osserva cert'ordine di mezzi, e non procedo all'estremo, se non astretta da vera necessità, quanto maggior cautela usar si dee nel dare un passo, che sarà l'annuncio d'una terribile rivoluzione, e che può, avvegnachè giusto, precipitar la naziona in mali peggiori di quelli, da' quali volea liberarsi? Può essere che il principe erri di buona fede e cho immerga lo Stato nella miseria, credendo di renderlo più felice. Può essere, che sia ingannato da qualche cortigiano, il quale abbia acquistato ascendente sul di lui spirito. Allora col far giungere al trono la voce della verità, e col rimuoverne l'instigatore, si ottiene sicuramente l'intento, come appunto una infinità di fatti antichi e moderni lo prova. Se poi il disordine è nella volontà del governante depravata ed indurita per qualche forte passione, non mancano mezzi valevoli a svolgerla. Il non resistere, il tacere, l'umiliarsi e l'abbandonarsi alla clemenza, dove si avrebbe diritto di esiger giustizia, suol giovare con principi di cuor buono: questi sono disposti a rientrare sul diritto sentiero, purchè si creda che vi tornin da loro.

Si ricorre pur con profitto a buoni uffici, ed ancora alle minaccie di altri principi. Quando poi sia tutto vano, o si vegga una volontà inflessibilmente ostinata nell'odio degli uomini, un genio invincibilmente malefico, un Tiberio, un Nerone, un Domiziano, sarà la stessa necessità che detterà la dichiarazione dello scioglimento del contratto, dopo la quale il tiranno è legalmente decaduto dalla sovranità, e questa rientra nella sua sorgente ch'è il popolo, il quale può conferirla a chi giudica

guaste e vinte dalla possanza dell' anticato servaggio, che loro sembra natura ed è mal sofferto costume, nè quell' indisciplinato volgo di borghesi e di contadini mal disposti che solo nel reame di Napoli per soverchia stu-

meglio, e può altresì cangiare la forma del governo, come più espediente gli sembra. — Spedalieri, *op. cit.*, lib. I, cap. XVI, § 20 e seg.

Videtur autem magis contra tyrannorum sævitiam, non privata præsumptione aliquorum, sed authoritate publica procedendum. Primo quidem si ad jus multitudinis alicujus pertineat sibi providere de rege, non injuste ab eadem rex institutus potest destitui, vel refrænari ejus potestas, si potestate regia tyrannice abutatur. Nec putanda est talis multitudo infideliter agere, tyrannum destituens, etiam si eidem in perpetuum se ante subiecerat: quia hoc ipso meruit in multitudinis regimine se non fideliter gerens, ut exigit regis officium, quod ei pactum a subditis non reservetur. — S. Thomas, *op. cit*, lib. I, cap. VI.

Si rex legitimus tyrannice gubernet et regno nullum aliud subsit remedium ad se defendendum nisi regem expellere ac deponere: poterit respublica tota, publico et communi consilio civitatum et procerum, Regem deponere, tum ex vi juris naturalis, quo licet vim vi repellere, tum quia semper hic casus ad propriam reipublicæ conservationem necessarius, intelligitur exceptus in primo illo fœdere, quo respublica potestatem suam in Regem transtulit. — Suarez e Societate Jesu, *Defensio fidei catholicæ et apostolicæ*, lib. VI, cap. IIII, N° 15, L. D.

Il principio: *Che la Sovranità risiede originariamente nel popolo, e che da esso si trasmette alla persona che la esercita*, è ormai universalmente ricevuto, solidamente piantato, e forma la base dell' odierno dritto pubblico europeo. Il governo *rappresentativo*, sotto forme e nomi diversi, trovasi oggi in Europa da per tutto stabilito; ed il governo *rappresentativo* non è che il governo della *Sovranità del popolo.* Se dunque è il *popolo* che, nell' *esercizio del suo dritto,* insorge contro il Potere; non è un abusar dei vocaboli il dirlo *ribelle al proprio Sovrano?* Chi dice *popolo,* dice *Sovrano.* Il dire dunque un Popolo *ribelle al proprio Sovrano* è lo stesso che dire: *Che il Sovrano è ribelle al Sovrano.* Quando è veramente il popolo, che insorge contro il Potere il quale *per delegazione del popolo* esercita la Sovranità e ne abusa; non è allora un suddito che si ribella contro il Sovrano ma è il Sovrano che esercita il suo diritto sopra la persona cui ha delegata, a certe condizioni, la sovranità.

La sudditanza, come lo abbiamo testè avvertito, è individuale e privata nei singoli: ma nella Comunità, nella nazione, nel popolo, preso collettivamente, è la Sovranità in radice; e quindi il diritto naturale inalienabile di riprenderla e di trasmetterla ad altri, quando la persona, cui era stata delegata, ne abusa. — Ventura, *Menzogne diplomatiche*, cap. VI, § 5.

pidezza e idiotaggine, colpa e vergogna di barbaro governo, subillati da alquanti diabolici partigiani della tirannide si levarono alla spicciolata a far miserabili tumulti. Laonde i principi avendo mancato primi all'obbligo loro e perduto il diritto di essere ubbiditi, furono disleali inverso del popolo, e non mai questo inverso di loro.

Se non che tenendo dietro eglino a tutt' altra dottrina si studiano persuaderci non aver gli uomini diritto alcuno sopra di essi quantunque oppressori e tiranni, allegando essere la sovranità instituita e a loro conferita dalla volontà particolare e immediata di Dio. Il che pognamo che pur fosse, ne conseguiterebbe anzi il contrario: cioè a dire che appunto perchè Dio vuole la sovranità per la felicità degli uomini, dee volere eziandio che si tolga a colui che la torce ad opposito fine.[1]

[1] Secondo che pare, Obbes era Ateo: e però non poteva avvisarsi di far venire da Dio la Sovranità. Gran nnmero di Dottori cristiani difendo con calore qnesta opinione, e crede indi invittamente seguire, che gli uomini non abbiano il minimo diritto sopra i sovrani.

Dicono in primo lnogo, che la Rivelazione, la qnale debb' essere la norma d' una filosofia cristiana, insegna, che i regi regnano per la increata sapienza; che ogni potestà è da Dio; che i principi sono ministri di Dio; che si deve ubbidire a'superiori anche discoli. Or qneste ed altrettali testimonianze della Scrittura ripugnano visibilmente al sistema da noi proposto.

Sogginngono in secondo luogo, che qnando anche i libri della Rivelazione non si spiegassero su di ciò con chiarezza, e si volesse filosofare colla semplice guida della ragione naturale, il lume di questa ne menerebbe per diritto sentiero a riconoscere che la sovranità viene da Dio; che anzi non pnò non venire da Dio. Ed ecco com' essi la discorrono. Essendo tutti gli nomini per natura in istato di perfetta nguaglianza nei dritti, e nelle obbligazioni, come fu da noi stessi in altro lnogo osservato, ne risulta non poter darsi fra loro una superiorità, ossia nna facoltà di comandsre. Ma questa è senza contrasto necessaria alla società civile. Dunqne concludono, non potendo cavarsi dagli nomini, bisogna ricorrere a Dio, cui certissimamente compete la sovranità sopra gli nomini, e dire che volendo egli la società civile, dee voler conferire la sovranità sua a chi è scelto dal popolo, affinchè la eserciti in sno nome.

Se adunque essa è opera di Dio, se Iddio è che la conferisce, come pnò

E però se i principi che volsero l'autorità loro a pubblico danno tentarono contro il voto della nazione man-

---

sostenersi aver diritto gli uomini di levarla a chi non l'ha ricevuta da loro? Insistono principalmente sul diritto di dar la morte e pretendono che l'uomo non può trasferire un diritto che non ha, non essendo padrone neppure della propria vita, e che perciò bisogna ripeterlo da Dio, in mano di cui è la vita e la morte di tutti gli uomini. Dirò prima di questo; poscia di quello.

Per quanto specioso apparisca il detto argomento, chiunque ha fatta attenzione al modo col quale noi abbiamo derivata la sovranità dalla sorgente del popolo, lo vedrà dileguarsi in fumo. Imperciocchè non si dee mai ricorrere ad immediata volontà del Creatore, se non allorquando ciò che abbisogna, realmente non può aversi dalle facoltà medesime delle creature. Ma è tanto falso che la sovranità non possa farsi nascere dagli uomini, che anzi noi abbiamo praticamente mostrato, come essa nasca dalle facoltà loro medesime, senza punto ledere l'eguaglianza de' loro diritti, e delle obbligazioni lor naturali. Dunque essa sovranità non dee ripetersi da immediata volontà del Creatore.

In effetto abbiamo veduto altro non esser la sovranità che i diritti degl'individui amministrati in comune, e che per conseguenza in realtà non è un uomo che comandi ad un altro uomo, ma che ogni uomo comanda a sè stesso. Vorrei per tanto che mi si rispondesse nettamente, se ripugna che gli uomini facciano amministrare in comune i loro diritti.

Se ciò non ripugna, noi abbiamo già la Sovranità senza punto uscire dall'uomo. Se poi si dirà che ripugna, mi si mostri dov'è la contraddizione. Mi si mostri dico, che io faccio un'ipotesi impossibile, allorchè mi figuro venti, trenta uomini, che mettano in comune tutto il loro denaro, e si pongano con certi patti sotto la direzione di un capo, che amministri gl'interessi loro in comune. Ma nel contratto sociale non si fa la stessissima cosa? E se la necessità porti che gli uomini per mettere in sicurezza la propria vita debbano esporsi al pericolo di perderla, rimanendo di più in loro arbitrio di scansare il pericolo, chi oserà dire che non hanno tal diritto, quando anzi la ragione lo prescrive per dovere? Ecco compita la sovranità co' materiali che somministra il fondo medesimo della umana natura; e per conseguenza ecco chiusa ogni via di ripeterla da immediata volontà del Creatore. E poichè essa dee riconoscersi per opera degli uomini, per una certa modificazione de' loro diritti naturali fatta al pubblico bene; quando si volge a pubblico male, non sarà lecito ad essi di ripigliarsi la opera loro, i loro diritti naturali, per fargli amministrare rettamente da un altro?

Ma la sovranità non viene in nessun modo da Dio? Sì; ma come? Iddio n'è autore, Iddio la vuole, ma con quella volontà generale, con che vuole tutto ciò che siegue spontaneamente dalla natura degli esseri.

tenersi fermo e difendere il dominio, quasi particolar cosa loro da Dio ricevuta, opponendo al popolo la cor-

---

Come Iddio vuole ciò che scaturisce dalla natura del triangolo, così vuole ciò che scende dalla natura dell' uomo. Dalla natura dell' uomo scende, che tendendo alla felicità, dee mettersi in società civile, e depositare in comune i suoi diritti, cioè creare la sovranità. E Iddio vuole queste sequele della di lui natura. Sicchè questa è una volontà generale, volontà di approvazione, di conferma, che non arreca pregiudizio veruno nè al triangolo, nè agli uomini, nè ad alcun essere creato.

Del rimanente concediamo pure, che la sovranità debba derivarsi da Dio, come se fosse vero, che non possa nascere dagli uomini stessi. Forse per questo gli uomini resteranno esclusi dal diritto di spogliarne chi ne abusi in lor gravissimo danno? Questa è la conseguenza che i difensori di quella massima vorrebbero inferirne. Eppure, se dirittamente si miri, dall' argomento loro siegue precisamente il contrario.

E vaglia il vero, Iddio, argomentano eglino, vuole la felicità degli uomini. Ma alla felicità degli uomini è necessaria la sovranità; e gli uomini stessi non hanno facoltà d'instituirla. Dunque bisogna che la conferisca il medesimo Dio ad uno, che sia nominato dagli uomini. Io adotto questo argomento, e ne fo la continuazione sulla stessissima base. Iddio, si è detto, vuole la felicità degli uomini, e a riguardo di essa la sovranità. Dunque se la sovranità ch' egli conferisce, si amministri in guisa, che in vece di servire alla felicità degli uomini faccia la infelicità loro, Iddio appunto perchè vuole la sovranità per la felicità degli uomini, dee volere che ne sia decaduto chi ne abusi contro il fine, per lo quale glie la conferì. Chi ammette la prima parte dell' argomento, uopo è che riconosca pure la seconda; o chi rigettasse quella, non avrebbe altro mezzo di provare co' puri principii della ragione, che il principe riceve l' autorità sua immediatamente da Dio.

Ora, avverandosi sempre che il popolo ha diritto di togliere il principato a chi gravemente ne abusi, quanto nel sistema di quelli, che fanno nascere la sovranità dal contratto sociale degli uomini stessi, tanto nel sistema di quegli altri, che ne fanno Dio autore ad esclusione degli uomini; chi ha fior di senno in capo, dee confessare essere di niun momento, essere affatto sterili, e di pura specolazione tutte le dispute, che si fanno sulla origine del principato, e che per conseguenza non meritano che alcuno prenda il minimo impegno piuttosto per l' una, che per l' altra opinione.

Dopo ciò sarebbe inutile che io mi trattenessi nell' esame de' passi della scrittura, se tutti ne sapessero fare la debita spiegazione a norma di quanto si è discorso fin qui. Convengo, che la filosofia de' cristiani deve andar d' accordo colla Rivelazione, o soggiungo da buon cattolico, che dee rinunciarsi a' propri pensamenti per quanto sembrino veri, al-

rotta forza alimentata dal medesimo a propria tutela, fu sempre giusta la guerra popolare respingendo e

---

lorchè la Rivelazione insegna il contrario, correndo allora l' obbligo di credere, e di sommettere la umana ragione all' autorità divina. Queste proteste per altro qui non servono a nulla, poichè la Scrittura non contiene una dottrina diversa da quella, che suggerisce la ragione.

Dice la scrittura parlando della sapienza, *per me reges regnant.* Ma ciò non significa che la sapienza increata conferisca la sovranità, come se non possano conferirla gli uomini stessi. Il senso delle parole è affatto alieno da ciò: vuol dire che i principi governano per via di sapere, talchè senza essere sapienti non possono governare. Dice la Scrittura, che ogni potestà è da Dio, e che ministri di Dio sono i principi: ma spiega essa in che modo la sovranità vien da Dio?

Anche noi diciamo che viene da Dio. La questione è se Iddio la voglia per mezzo della volontà degli uomini, o pure in quanto non possa nascere dagli uomini. La Scrittura non decide tal questione. Dice la Scrittura che si deve ubbidire a' superiori anche discoli; e dice bene. Che importa ai sudditi se il lor principe sia discolo ne' costumi? Purchè faccia servire il principato al debito fine, l' esser discolo non è motivo ch' esima i sudditi dall' obbligo di ubbidirgli: Ma supponiamo, che quegli rivolga il principato all' esterminio di questi: che cosa è lecito per diritto di fare? Nella parola discolo la Scrittura comprende questo? Bisognerebbe provarlo; o per dir meglio, bisognerebbe che lo specificasse la Scrittura medesima.

Di più, quell'obbedite è precetto, o consiglio? Ecco un' altra questione. Da ultimo se quell' obbedite fosse inculcato agl' individui, i quali certamente, come si è detto, sono tenuti di ubbidire, e non al corpo della nazione, il testo non avrà più forza. Ma che ci avrebbe fatto sapere di nuovo san Paolo, dicendo, che ogni potere viene da Dio? Bella difficoltà! come se la Scrittura non avesse dovuto insegnarci altro che cose nuove. Forse non si sapeva che l' omicidio e l' adulterio sono peccati, e che dobbiamo amare il prossimo? E pure queste cose quante volte sono ripetute ed inculcate ne' libri sacri? Del resto gli apostoli allora insegnarono una cosa veramente nuova, perchè i pagani non erano avvezzi a riconoscere nella sovranità il voler di Dio, ma solamente la opera della forza, ed inculcavano ai convertiti di rispettar ne' superiori la volontà di Dio, per assuefargli a riferire a Dio tutte le operazioni loro. Non dice pur la Scrittura, che Iddio manda la fame, e l' abbondanza? Eppure queste vengono da Dio, come da cagione ultima e generale.

Nella stessa guisa dobbiamo far venire da Dio la sovranità.

Io però voglio portar la compiacenza all' eccesso: voglio, che la Scrittura si prenda nel più alto rigore contro di me: voglio che la sovranità temporale abbia la stessa origine che la sovranità spirituale.

Diciamo pure avere Iddio instituita la prima nello stessissimo modo

rompendo la forza con la forza,[1] e giustissimo il vostro soccorso come unico principe veramente italiano. Onde i popoli usando il pieno loro diritto che nasce dalla natura dell' uomo, (ciò è d' instituire e conferire la sovranità, cui vuole Iddio con sola volontà generale siccome vuole tutti gli effetti naturali delle cose da lui create)[2] vi gridarono re, avendo fidanza in Voi per la

---

che la seconda. Concediamo, che siccome il popolo de' fedeli (o alcuno di essi, il che qui non importa) nomina il papa, ed è Iddio che conferisce alla persona eletta la sovranità spirituale sovra tutta la Chiesa; così il popolo de' cittadini scelga il suo principe, e sia Iddio, che comunichi al soggetto nominato la sovranità temporale su tutto il regno. Può più di questo pretendersi?

Frattanto ogn' iniziato nella teologia rivelata sa, che un papa può decadere dalla dignità sua; e sa che ciò avverrebbe in caso che fosse, come persona privata, convinto di eresia, e che vi si ostinasse; in caso che abusasse enormemente dell' autorità sua in danno generale della fede e della Chiesa. Questa dottrina è annunciata anche da que' teologi, e da que' canonisti, i quali sono da' loro avversari accusati di soverchia parzialità pe' diritti pontifici. È stata impressa in Roma, e sostenuta da cardinali, e da' famigliari de' papi. Dicono essi che il papa in quel caso decade da sè stesso dalla sovranità spirituale, in quanto Iddio che glie la conferì, s'intende che glie la sottragga, avendogliela data *in ædificationem non in destructionem*. Dunque considerando sul medesimo piede la sovranità temporale, dee dirsi, che Iddio intenda torla ad uno, che se ne serva *in destructionem, non in ædificationem*. — SPEDALIERI, *op. cit.*, lib. I, cap. XVII, § 22 e seg.

Ma se rimovendo ciò che questi sistemi (*il diritto divino e la sovranità del popolo*) racchiudono di falso e di pericoloso, raccogliamo per formarne un tutto, ciò ch' essi contengono di ragionevole e di vero, n'avremo questa dottrina — che il potere politico ha la sua prima ragione e la sua sorgente originaria in Dio; ma che direttamente e immediatamente non è conferito che dalla Comunità perfetta, e che, in date circostanze, esso può venire modificato o mutato da lei. — VENTURA, *Il potere politico cristiano.* Primo discorso.

[1] Che farà il soggetto spogliato dal principato? Vorrà mantenervisi colla forza? Alla forza la nazione ha diritto di opporre la forza; e però essa intraprende una guerra giusta. Ed in guerra giusta può lecitamente farsi al nemico l' estremo de' mali, quando un mal minore alla propria sicurezza non basta. — SPEDALIERI, *op. cit.*, lib. I, cap. XVI, § 24.

[2] Lib. 3, cap. 1. L' Angelico prende a provare che ogni potestà, o sia ogni dominio viene da Dio: ma è a notarsi, com' egli dica, che viene

dirittura del vostro governo, e seguendo l'ammaestramento dell'Angelico il quale consiglia di eleggere al regno un uomo di tal condizione che non sia probabile che si pieghi a tirannia;[1] talchè Voi legittimamente eletto senza offesa di giustizia entraste in dominio. Il qual modo

da Dio: dice *in quantum dominium est ens*, perchè *bisogna, che ogni ente si riduca al primo ente, come a principio di ogni ente. Laonde nella stessa maniera, che ogni ente dipende dal primo ente, il dominio, perchè fondato sull'ente, dipende da Dio, come primo dominante, e primo ente.* Nel cap. 2, del citato libro prova la stessa cosa *ratione motus*, con questo argomento: *ogni cagion primaria influisce più nel suo effetto che la cagione secondaria. Ma la prima cagione è Dio. Dunque se tutte le cose muovonsi in virtù della prima cagione; e tutte ricevono la influenza del primo moto, anche il moto de' padroni* (cioè di dominanti) *sarà dalla virtù di Dio, e da Dio movente.* Qui è chiarissimo che san Tommaso non riconosce il dominio, la dominazione, la sovranità, come instituita e voluta con volontà particolare da Dio, ma che la fa venire da Dio, come primo essere o primo movente, cioè a dire come vengono da Dio tutti gli effetti naturali delle cagioni seconde. Or questo è precisamente quel che ho insegnato io. Ho detto che il dover creare una sovranità, facendo amministrare i propri diritti in comune, è una seguela naturale della tendenza degli uomini alla felicità, e che Iddio come cagione di ogni cagione, approva, conferma, vuole con volontà generale tutto ciò che siegue dalla natura dell'uomo, nella stessa guisa, con che approva, conferma e vuole tutte le proprietà che scaturiscono dalla natura del triangolo. — Spedalieri, lib. I, cap. XVII, § 7 *Appendice.*

Non est enim potestas nisi a Deo. Quid dicis? Omnis ne princeps a Deo ordinatus est? Non hoc dico, inquit. Neque enim de singulis principibus mihi nunc sermo est; sed de re ipsa. Nam quod principatus sint, et quod alii imperent, alii subjecti sint neque omnia casu ac temere ferantur, populis quasi fluctibus hinc et inde circumactis, divinæ esse sapientiæ dico. Ideo non dixit. Non enim est princeps nisi a Deo; sed de re ipsa loquitur dicens. *Non enim est potestas nisi a Deo, quæ vero sunt potestates, a Deo ordinatæ sunt.* Sic et cum quidam sapiens dicit: a Deo aptatur viro mulier; hoc dicit, quia nuptias Deus constituit, non quia singulos qui mulieres ducunt ipse conjunxerit. Multos quippe videmus qui male, et non ex nuptiarum lege junguntur. Neque hoc Deo imputaverimus. — S. Joannes Chrysostomus, *Homilia* XXIII, in epist. ad Rom., N. 1, ed. Maur.

[1] Est necessarium ut talis conditionis homo, ab illis, ad quos hoc spectat officium, promoveatur in regem, quod non sit probabile in tyrannidem declinare. — S. Thomas, *op. cit.* lib. I. cap. VI.

naturale e giusto di conferirsi la sovranità liberamente dal popolo che solo ne ha il diritto o da' suoi rappresentanti, non è nuovo nelle istorie, e passandomi dei moderni esempi, ne ricorderò due degli antichissimi, Bruto e Collatino che scacciato Tarquinio il superbo, furono eletti consoli dai Romani, e Nerva vecchio venerando che dal senato, ucciso il tiranno Domiziano, fu creato imperatore; e ciò sta bene, poichè la signoria non si conviene a nessuno che non sia migliore de' suggetti.[1]

Nè questo è tutto. Conciossiachè i popoli italiani si offersero legittimamente a Voi, sovrano datore di libertà, non solo perchè erano retti da governo dispotico e avverso alla felicità propria, ma eziandio perchè altro mezzo non rimaneva ad attuare l'unità nazionale della loro patria. Primo, assoluto, universale fra gli umani diritti si è quello che ha ogni gente ad essere libera nazione, diritto fondato sopra la natura e sopra la ragione, e però immutabile; sopra la natura, imperciocchè la medesimezza di voleri, d'affetti e di sentimenti ne' popoli nata per lo più dalla medesimezza di schiatta, di luogo, d'indole, di lingua e di simiglianti condizioni, forma la spontanea unità degli animi che diversifica una gente dall'altra; sopra la ragione, imperciocchè ciascuna gente non si potendo ben reggere se non con quelle leggi che più le si confanno, si stringe secondo la detta unità degli animi eziandio in politica unità. E come niun uomo per natura ha diritto su l'altro, così nessuna nazione ha diritto di violare l'innata libertà dell'altra, principio a tutte utilissimo, e riconosciuto oggimai da tutta Europa che grata della civiltà avuta dall'Italia favoreggia ancor per questo il suo nazionale risorgimento. Al quale ostando

---

[1] Imperium nemini convenire qui non sit melior illis quibus imperat. — Bellarminus, *De officio principis christiani*, lib. I, cap. IX.

fieramente i principi italiani, ancorachè stati fossero sapientissimi nel governare, e quindi immeritevoli di esser deposti, fu necessità da essi medesimi voluta che i loro diritti acquistati, secondari, variabili, venendo al cozzo col naturale, supremo, perpetuo che ha l'Italia di costituirsi in libera nazione, a questo cedessero secondo giustizia; non essendo equo nè comportabile per rispetto ai diritti di uno o di pochi frodare d'uno smisurato bene tutto un popolo. Per la qual giusta cessione di diritti minori a maggiori in que' contrasti, alcuna volta inevitabili a cagion della imperfetta natura umana, avete Voi, Sacra Maestà, rivendicati legittimamente dai principi gli stati italiani a far nazione l'Italia, con ben altro giuridico principio che quel sì celebrato campione della santa Sede Carlo Magno non recò alle sue mani per forza d'armi gli altrui dominii a colorire il disegno di restaurare l'impero occidentale.

IV.

Sono alcuni, Sacra Maestà, i quali si danno a credere che quanto si è esposto in rispetto dei principi secolari, non valga eziandio in rispetto del Papa, intorno al suo governo temporale, quasi fosse questo simile allo spirituale, e non potesse però a par degli altri conseguire vicenda e cessare. Ma e' s' ingannano a partito. Il governo temporale del Papa non è d'istituzione divina e immutabile,[1] ma è cosa affatto umana e mutabile[2] che

---

[1] Papam directe nullius loci esse dominum temporalem jure divino. — Bellarminus, *De summo Pontifice*, lib. V, cap. IV.

[2] Questa riflessione mi faceva temere che, essendo per gl' imperscrutabili divini giudicii tolto alla santa Sede il dominio temporale, la Provvidenza, intenta sempre alla conservazione della sua Chiesa, andasse preparando quei cambiamenti di Stati o di governi che rendessero un'altra volta possibile, e senza gravi inconvenienti che il Papa, benchè suddito,

sussiste a modo di quello degli altri principi[1] e tutti i teologi s'accordano in tale sentenza. Conciossiachè condizione propria ed essenziale della Chiesa si è la cura solamente delle cose spirituali; ed oltre a sette secoli dalla sua fondazione per cagioni al tutto estrinseche ed accidentali ebbe cominciamento, crebbe e seguitò fino all'età nostra la temporal signoria, la quale chi non ha per certo essere estremamente pericolosa in sè stessa rispetto alla morale e alla santità del sacerdozio? Infatti se giusta l'apostolo, i sacri canoni e gli antichi padri, nessuno che milita a Dio deve impacciarsi in secolari negozi,[2] come quelli che mal si potendo trattare senza spi-

---

reggesse e governasse l'intero gregge de' fedeli. — PACCA, *Introduzione alle sue Memorie.*

[1] Nec prætereunda potestas temporalis sive politica, quam habet in tota ditione ecclesiastica, more principum ceterorum, qui summo potiuntur imperio. — DEVOTI, *Institut. canonic.*, lib. I. tit. III, sect. I *De summo Pontifice*, § XXI.

[2] Nemo militans Deo implicat se negotiis sæcularibus, ut ei placeat cui se probavit. — S. PAULUS., ad *Timoth., Epist.* 2, cap. 2, v. 4.

Se la milizia del secolo esige tutto l'uomo, molto più la milizia di Dio, il ministero ecclesiastico. Su questo principio e l'Apostolo, e dietro a lui gli antichi canoni, hanno proibito ai chierici la mercatura, la soprintendenza dei negozi temporali, le tutele, l'esecuzioni delle ultime volontà ec. — MARTINI, *Ivi*, in nota.

Abstineant ab omnibus quæ distrahunt a Deo; hæc autem sunt negotia sæcularia. — S. THOMAS., In 2 ad *Timoth.*, cap. 2, v. 4.

Nemo, inquit Apostolus, militans Deo bujus vitæ negotiis implicetur: etenim, qui hisce implicitus affectioues superare voluerit, similis est ei, qui paleis conatur incendium restinguere. — MARCUS HEREMITA, *De lege spirituali*, par. I.

Comparatione militantium utitur, ut ostendat multo magis nos a negotiis sæcularibus liberos esse debere, ut Christo placeamus; cum etiam sæculi milites a reliquis actibus vacent, ut possint imperatori suo placere perfecte. — S. HIERONIMUS, *Commenta in epistolam* II, ad *Timoth.*, cap. II.

Manifestum est quod dicit quia nemo potest duobus dominis servire. Negotia enim sæcularia avaritiæ serviant necesse est: et nisi mentiti, transigi se non possunt. Est ergo, sed leve peccatum. Ecclesiasticus autem idcirco Deo se probat, ut huic devotus, officium impleat, quod spopondit, in Dei rebus solicitus, a sæculari negotio alienus. Non enim

ritual detrimento distraggono da Dio, servono all'avarizia, e danno morte all'anima, tantochè gravatone il pontefice san Gregorio non ristava di lamentarsene per

convenit unum, duplicem professionem habere. — S. AMBROSIUS, *In epistolam beati Pauli ad Timotheum secundam commentaria*, cap. II.

Episcopus, aut presbyter, aut Diaconus nequaquam sæculares curas assumat; sin aliter, dejiciatur. — *Decreti* I *Pars. Distinctio* LXXXVIII, cap. III.

Mollitiis et laqueis sæcularibus obligari non debent qui divinis rebus, et spiritualibus occupati, ab Ecclesia recedere, et ad terrenos et sæculares actus vacare non possunt. — *Decreti* II *Pars. Causa* XXI, *Quæstio* III, cap. V.

Hi, qui in Ecclesia Domini ad ordinationem clericam promoventur, in nullo ab administratione divina avocentur, nec molestiis et negotiis sæcularibus alligentur, sed in honore sportulantium fratrum, tanquam decimas ex fructibus accipientes, ab altari et sacrificiis non recedant, sed die et nocte cœlestibus rebus et spiritualibus serviant. — *Ivi*, cap. VI.

Ministri autem altaris Domini nobis placuit ut a negotiis sæcularibus omnino abstineant. — *Concil. Mogunt.*, a. 813, cap. XIV.

Prima igitur qualitas Episcoporum et omnium aliorum Ecclesiasticorum est, ut sint servi Christi, et servi Christi non quocumque modo, sed proprie, idest, toti addicti obsequio Christi, ut spoliatis omni alia cura, et sollicitudine, unum negocium sit, Christo famulari in luero animarum..... Scimus enim Apostolos non fuisse occupatos in ullis rebus temporalibus acquirendis, vel agendis, sed in sola Christi gloria, et animarum salute quærenda laborem et studium et vitam ipsam impendisse. — BELLARMINUS, *De gemitu Columbæ*, lib. II, cap. V.

Episcopi plurimi, quos et hortamento esse oportet cœteris, et exemplo, divina procuratione contempta, procuratores rerum sæcularium fieri. — S. CIPRIANUS, *In sermone de lapsis.*

Modis omnibus cave ne sæcularibus te involvas. Nulla enim consonantia est spiritus Dei ad spiritum hujus mundi.... Si te curialium et maxime scacarii labyrinthis immerseris, magna spiritualis exercitii dispendia patieris. Nemo potest duobus dominis servire, Deo et mammonæ.... Quid tibi ad scacarium, quid tibi ad fiscales redditus ut vel horula brevi curam posthabeas animarum? Nunquid Christus te ad telonium elegit? — PETRUS BLESENSIS, *De Institutione Episcopi.*

Sola pax Dei, quæ exuperat omnem sensum faciat ut ab omni sensualitate et sæcularitate sis liber: hæc occupationum turba mors animæ est. — PETRUS BLESENSIS, *Epist.* XVI.

Sed quomodo nos vitam corrigere valemus alienam, qui negligimus nostram? Curis enim sæcularibus intenti, tanto insensibiliores intus efficimur, quanto ad ea quæ foris sunt studiosiores videmur; usu quippe curæ terrenæ a cœlesti desiderio obdurescit animus, et dum ipso suo

lettere;[1] quanto maggiormente non dee intricare sè stesso nel reggere uno stato, il cui governo non solo occupa tutta la mente, ma espone del continuo per le ricchezze, pompe, vanità, arti e mene cortigianesche i prelati, che pure sono uomini, a cascare in ogni fatta di colpe e di vizi? E però veggiamo il chericato, poichè ebbe cura delle cose temporali andar di male in peggio, e dovendo essere fiore e specchio di santità fu esempio di lusso, d' ambizione e d' avarizia; di che sentirono dolore sopra gli altri san Bernardo e santa Caterina da Siena, e magnanimo sdegno l' Alighieri, Fazio degli Uberti, e il Petrarca.[2] E nulla rileva esservi stati tuttavia papi e

---

usu durus efficitur, per actionem sæculi ad ea emolliri non valet, quæ pertinent ad charitatem Dei. — S. GREGORIUS, *In Evangelia, Homilia* XVII.

Qua autem mente animarum Præsul honore pastorali inter cæteros utitur, si in terrenis negotiis quæ reprehendere in aliis debuit. et ipse versatur? — S. GREGORIUS, *Pastoralis curæ secunda pars.*, cap. VII.

[1] Miror autem quod in me collatas dudum continentias vestras ex hac moderna pastoralis officii continentia distraxistis: in qua sub colore episcopatus, ad sæculum sum reductus, in qua tantis terræ curis inservio, quantis me in vita laica nequaquam deseruisse reminiscor. Alta enim quietis meæ gaudia perdidi, et intus corruens, ascendisse exterius videor. Unde me a conditoris mei facie longe expulsum deploro. – S. GREGORIUS, *Epist.*, lib. I. *Ep.* V.

Sed durum valde fuit quod secutum est: quia amor vester terrena me portare onera præcepit: ut quem prius spiritaliter diligebatis; postea, ut existimo, temporaliter amantes, usque ad terram me super posito onere depressistis.... Tanta quippe occupationum onera deprimunt, ut ad superna animus nullatenus erigatur: veni in altitudinem maris, et tempestas demersit me. — S. GREGORIUS, *Epist.*, lib. I, Ep. VII.

[2] Quis, obsecro, laicorum avidius clericis quærit temporalia, et ineptius utitur acquisitis? Cum tantum fastum videant laici in suppellectili clericorum, nonne per eos potius invitantur ad mundum diligendum quam negligendum? Medice cura te ipsum. Si mundum prædicas contemnendum, contemne tu prius, et ad ipsum efficacius alios invitabis. Da voci tuæ vocem virtutis, consonet vita verbis; et statim erit in oro tuo vivus et efficax sermo Dei, et penetrabilior omni gladio ancipiti. Non sic profecto est, sed sicut populus, sic et sacerdos: sicut laicus, sic et clericus. Uterque cupit, uterque diligit mundum, et ea quæ in mundo

cardinali santi, perocchè la fortunata eccezione di quei pochissimi, i quali o non bene avvisarono come andasse

sunt. Laicus tamen cum labore, sed clerici sine labore volunt possidere totum mundum. — S. BERNARDUS, *Sermo ad pastores in Synodo congregatos.*

Ministri Christi sunt, et serviunt Antichristo: honorati incednnt de bonis domini, qui domino honorem non deferunt. Inde is quem quotidie vides meretricius nitor, histrionicus habitus, regius apparatus. Inde aurum in frenis, in sellis, et calcaribus, et plus calcaria quam altaria fulgent. Inde splendidæ mensæ et cibis et scyphis; inde comessationes et ebrietates: inde cithara, et lyra, et tibia; inde redundantia torcularia, et promptuaria plena, eructantia ex hoc in illud. Inde dolia pigmentaria, inde referta marsupia. Pro hujusmodi volunt esse et sunt ecclesiarum Præpositi, Decani, Archidiaconi, Episcopi, Archiepiscopi. Nec enim hæc merito cedunt, sed negotio illi, quod perambulat in tenebris.

Olim prædictum est, et nunc tempus impletionis advenit. *Ecce in pace amaritudo mea amarissima.* Amara prius in nece Martyrum, amarior post in conflictu hæreticorum, amarissima nunc in moribus domesticorum. Non fugare, non fugere eos potest: ita invaluerunt et multiplicati sunt super numerum. Intestina et insanabilis est plaga Ecclesiæ; et ideo in pace amaritudo ejus amarissima. — S. BERNARDUS, *In Cantica. Sermo* XXXIII, num. 15 e 16.

Clamant vero nudi, clamant famelici, conqueruntur, et dicunt: Dicite, Pontifices, in freno quid facit aurum? Numquid aurum a freno repellit frigus sive esuriem? Nobis frigore et fame miserabiliter laborantibus, quid conferunt tot mutatoria, vel extensa in perticis, vel plicata in manticis? Nostrum est quod effunditis: nobis crudeliter subtrahitur, quod inaniter expenditis. Et nos enim Dei plasmatio, et nos sanguine Christi redempti sumus. Nos ergo fratres vestri. Videte quale sit de fraterna portione pascere oculos vestros. Vita nostra cedit vobis in superfluas copias. Nostris necessitatibus detrahitur, quicquid accedit vanitatibus vestris. Duo denique mala de una prodeunt radice cupiditatis, dum et vos vanitando peritis, et nos spoliando perimitis. Jumenta gradiuntur onusta gemmis, et nostra non curatis crura nuda caligulis. Anuli, catenulæ, tintinnabula, et clavatæ quædam corrigiæ, multaque talia, tam speciosa coloribus, quam ponderibus pretiosa, mulorum dependent cervicibus: fratrum autem lateribus nec semicinctia miserantes apponitis. Huc accedit, quod hæc omnia nec negotiationis studio, nec proprio manum excercitio vobis elaborastis, sed nec jure hereditario possidetis; nisi forte et vos in corde vestro dixeritis: *Hereditate possideamus Sanctuarium Dei.* (*Psal. 82. 13.*) Et hæc pauperes modo quidem coram Deo tantum, cui corda loquuntur. Nec enim audent aperte causari adversum vos, quibus interim pro sua vita necesse habent potius supplicare. Ce-

la bisogna, o dubitarono di maggior male riformando per allora in ciò la Chiesa, o vinsero ogni impedimento

---

terum in futuro stabunt in magna constantia adversus eos qui se angustiaverunt, stante quippe pro eis patre orphanorum, et judice viduarum. Ipsius enim tunc vox erit: *Quamdiu non fecistis uni de his minimis meis, nec mihi fecistis.* — MATTH. *25. 40.* S. BERNARDUS, *Epistola XLII, seu tractatus ad Henricum Senonensem archiepiscopum: De moribus et officio Episcoporum. Cap II.*

Pare che (Dio) permetta che gli stati e delizie sieno tolti alla sposa sua, quasi mostrasse che volesse che la Chiesa Santa tornasse nel suo stato primo poverello, umile, mansueto, com' era in quello tempo Santo, quando non attendevano altro che all' onore di Dio, e alla salute delle Anime, avendo cura delle cose spirituali e non temporali, che poichè ha mirato più alle temporali che alle spirituali le cose sono andate di male in peggio; però vedete che Dio per questo giudizio gli ha permessa molta persecuzione e triholazione. SANTA CATERINA DA SIENA. *Lett. V. a Gregorio XI.*

Non simonia, non le grandi delizie, non giuocatori del sangue, che quello de' poveri e quello della Santa Chiesa sia giuocato, tenendo baratteria nel luogo che debba essere tempio di Dio, non come Clerici, nè come Canonici, che debbano essere fiori e specchio di santità: eglino stanno come barattieri gittando puzza d' immonditia ed esemplo di miseria. Oimè, oimè, oimè, Padre mio dolce, con pena e dolore e grande amaritudine e pianto scrivo questo, e perciò se io parlo quello che pare sia troppo e suoni presunzione, el dolore e l'amore mi scusi dinanzi a Dio, e alla Santità vostra, che dovunque io mi volgo non ò dove riposare el capo mio. Se io mi volgo costì, che dove è Cristo debba essere vita eterna, ed io vedo, che nel luogo vostro, che sete Cristo in terra, si vede l' Inferno di molte iniquità. — SANTA CATERINA DA SIENA *Lett. XVII. Ad Urbano VI.*

DANTE, *Inf.*, c. XIX; *Purg*, c. XVI; *Par.*, c. IX, XXI, e XXVI.

« Non trovo santo alcun nè vangelista
 Che dica, a Cristo piacesse palagio,
 Nè palafreni o robe di gran vista.
Non trovo ch' e' volesse stare ad agio,
 Non trovo ch' e' chiedesse argento ed oro,
 Nè che mai ricevesse più d' un bagio.
Trovo che povertà fu il suo tesoro,
 E questa predicava in ciascun templo,
 E questa volle nel suo concistoro;
Trovo, se ben nel suo lume contemplo,
 Per umiltà cavalcar l' asinello,
 E questo a' frati suoi diè per esemplo.
Trovo che disse: « Più miracol quello

coll'eroica e straordinaria loro virtù, non può trar punto di verità ad una regola generale commendata e seguìta da Cristo, dagli apostoli, dai padri, e dalla massima parte de' santi uomini. Onde ben facea considerare il prefato dottore di Chiaravalle ad Eugenio III, che appartenendosi al pontefice per diritto apostolico la cura dell'ovile, non il dominio, lo si doveva tollerare a cagione de' tempi, e non mai tirare a debito, e il consigliava medesimamente ad istudiarsi perchè a niun patto potendo con lui stare, da sè lo rimovesse.[1] Or come dunque vuolsi

---

» Torrei, ch' uom ricco entrasse nel gran regno,
» Che per la cruna d' un ago un cammello. »
Trovo che dimandato fu ad ingegno:
« Rispondi tu che sai tutte le cose,
» Se a Cesar dar il censo è giusto o degno,
» O se non è. » Ed egli allor rispose:
« Mostra il danajo. » Ed un dì lor gliel diede:
E Cristo a quel che nella man gliel pose:
« Dimmi, questa figura che si vede,
» E lo scritto a cui è? » E 'l Fariseo:
« E a colui, che 'l censo ci richiede. »
Ond' egli accorto del suo pensar reo,
Rispose: « E come suo a lui si rende:
» Quæ Cæsaris Cæsari, et quæ Dei Deo. »
E chi ha ricchezze qui m' ode o m' intenda. »

Fazio degli Uberti, *Dittamondo*, lib. II, cap. XI.
Petrarca. *Sonetti:*

« Dell' empia Babilonia, ond' è fuggita. »
« Fiamma dal ciel sulle tue treccie piova »
« L' avara Babilonia ha colmo 'l sacco »
« Fontana di dolore albergo d' ira »

Epistolarum sine titulo liber. Epist. XVI, *Babylonem Gallicam describit.*
Epist. XIII. *Ecclesiæ Catholicæ oppressionem luget.*
Epist. XVII. *Calamitatem Urbis Romæ deplorat.*
Epist. XIV. *Amico quod in Galliis habitare desideret dissuadet.*
Epist. V. *Quod in Galliis moram trahere cogatur, dolet.*
Epist. Famil. lib. VI, Epist I. *De invidia, avaritia, cæterisque ecclesiæ procerum vitiis.*

[1] Domabis lupos, sed ovibus non dominaberis. Pascendas utique, non premendas suscepisti. — S. Bernardus, *De Consideratione ad Eugenium Tertium*, lib. II, cap. VI.

tener per fermo dal clero che un così fatto governo temporale pieno di pericoli, e solamente in certi tempi come in que' di mezzo, tollerabile per manco male, sia necessario alla libertà del pontefice per l'esercizio dei diritti spirituali? Domando. Di necessità assoluta e teologica? No; perchè a costituire l'uomo libero non fa punto mestieri il possesso della terra e il dominio dei popoli; altrimenti gli atti di tutti i papi che non ebbero principato e furon sudditi, dovrebbero risguardarsi come dubbiosi e sospetti, il che non è; e Cristo che volle la li-

---

Nullum tibi venenum, nullum gladium plus formido quam libidinem dominandi. — *Ivi*, Lib. III, Cap. I.

Petrus hic est qui nescitur procesisse aliquando vel gemmis ornatus, vel sericis; non tectus auro, non vectus equo albo, nec stipatus milite, nec circum strepentibus sæptus ministris. Absque his tamen credidit satis posse impleri salutare mandatum: si amas me, pasce oves meas. In his successisti non Petro, sed Constantino. Consulo toleranda pro tempore, non affectanda pro debito. Ad ea te potius incito, quorum te scio debitorem. *Ivi*. Lib. IV, Cap. III.

Transitoria ista, quæ stare tibi nullo pacto queunt, fac ut a te transeant non per te. Rivus qua fluit cavat terram: sic discursus temporalium conscientiam rodit. Si potest torrens in agros excurrere sine læsione satorum; et tu te ista sine vulnere mentis posse tractare coufidito. Omnimodis consulo studeas avertere a te concursum hornm. — *Ivi*, Lib. IV, Cap. VI.*

* A questi passi di san Bernardo hanno alcuni opposto l'epistola 213 ai romani, nella quale li rampogna perchè togliendosi dalla soggezione temporale del pontefice volevano governarsi a repubblica, non che l'epistola 244 a Corrado re de' romani, nella quale lo esorta alla difesa della pontificia autorità contro i ribelli romani. Ma facendoci a considorare bene addentro la cosa, non si scorge contraddizione alcuna nel santo dettore. E di vero, egli dice che il governo temporale deve tollerarsi per li tempi, non affettarsi come un debito. Con tal parola dunque *tollerarsi* viene a significare che non è nè lodevole nè desiderabile in sè stesso, anzi è pericoloso alla coscienza, e però consiglia Eugenio terzo a procurare di allontanarlo. Se non che non comportando la condizione di quegli oscurissimi tempi tale mutamento di stato per essere pochi partigiani infiammati da Arnaldo da Brescia que' che il vagheggiavano, e non l'intero popolo italiano, era consiglio di prudenza in allora frenare quelle sedizioni apportatrici più di male che di bene. San Bernardo adunque non reputò mai il governo temporale dei papi un diritto, nè mai le stimò utile e necessarie alla chiesa, ma soltanto consigliava il papa di *tollerarlo*, (e un diritto ei alto *non si tollera*) per la rozzezza di que' tempi, ben conoscendo che il popolo italiano non si sentiva bastante a quella grande riforma, la quale non potea essere opera che d'una grande civiltà.

bertà del suo vicario lo avrebbe dato, o almeno promesso a san Pietro. Di necessità relativa e politica?[1] Nè pure. Conciossiachè essendo per natura il consenso del popolo, come è detto di sopra, l'unico titolo legittimo della sovranità, il dissenso del medesimo ha reso illegittimo il governo papale, forzato però a reggersi da più anni con l'ingiuste e opprimenti armi degli strani che nulla aveano qui a fare, se i sudditi in maggiore o miglior parte l'amavano a fede: onde il sostenere che a guarentire oggi la libertà dell'apostolico ministero sia necessario al pontefice un fatto umano per legge naturale illegittimo, con buona grazia di quelli che soli si reputano cattolici, ha faccia di bestemmia e di resìa, non opponendosi mai le leggi della Chiesa a quelle di natura, e non mai adonestandosi un mezzo iniquo con la bontà del fine. Senza che torna un parlare a vuoto aver necessità di cosa altrui che vien negata, e che non importa il minimo diritto, stando nell'ordine della natura, come ben notammo, il sovrano pei popoli, e non i popoli pel sovrano, e risolvendosi in niente le donazioni e le prescrizioni; dappoichè gli uomini e gli stati non si posseggono siccome cose e tenimenti, e quindi non si possono nè donare, nè prescrivere, nè usare come che sia ad arbitrio; ragione onde il giuramento del Papa a mantenere e difendere gli stati ecclesiastici si era meramente condizionale, cioè infino a tanto che questi fossero legittimi per consentimento del popolo, chè sarebbe stata empietà giurare altramente. Pertanto se lo stato non è una proprietà assoluta del principe che lo regge, ma è cosa tutta del popolo che lo compone e che a

[1] Etsi absolute forte præstaret Pontifices tractare solum spiritualia, et reges temporalia, tamen propter malitiam temporum experientia clamat non solum utiliter sed etiam necessario, et ex singulari Dei providentia donatos fuisse Pontifici aliisque episcopis temporales aliquos principatus. — BELLARMINUS. *De summo Pontifice*, Lib. V, Cap. IX.

certe condizioni vi mette a capo esso principe, non ha il pontefice diritto alcuno di pretenderlo contro la volontà del popolo, sotto colore d'essergli necessario al bene della Chiesa; poichè dato ciò per vero, (e in appresso vedremo quanto sia falso) non ne seguita in lui tale assurdo diritto da distruggere i naturali diritti degli uomini; se pure non voglia giustificarsi il ladro che usurpa e si appropria la roba altrui, perchè è utile e necessaria al ben essere di sè e di sua famiglia, o il prepotente padrone che forza un servo, il quale vuol recarsi in libertà, a stare sotto sè, perchè gli approda il suo servigio. È affatto vano è quel fittizio diritto cattolico immaginato da uomini insanissimi, mercè il quale si argomenta che coloro che erano rinchiusi per avventura nella cerchia dello stato pontificio dovessero sempre per ispeciale amore della religione stare sotto il pontefice qual' e' fosse; dappoichè la contradizione non consente di dover rinunziare pel bene della Chiesa all' inviolabile diritto della natura di eleggere e legittimare a pubblica felicità un principe migliore, nel mentre che questo diritto che si esercita da tutti gli altri cattolici del mondo senza taccia d'irreligiosità, è dato a tutti gli uomini dal medesimo autore della Chiesa, la quale non può riporre il suo bene in offenderlo, dacchè approva e conferma l'immutabile legge naturale. Oltre a questo se il potere temporale fosse al presente una guarentigia a santa Chiesa, la Provvidenza che tutto movendo non si manifesta per rivelazione, ma sì per gli avvenimenti, non avrebbe consentito che per comune disvoler de'popoli nato da intellettuale progredimento diventasse illegittimo, e che si cangiasse la condizione del viver civile ordinandosi al maggior bene l'umana società.[1] Di fatti

[1] Gloria in excelsis Deo qui juxta quod scriptum est, mutat tempora, et transfert regna: et quia hoc cunctis innotuit, quod per prophetam suum loqui dignatus est, dicens: quia dominatur excelsus in regno

è sacrosanto principio di giustizia oggidì riconosciuto l'abolizione d'ogni governo dispotico che si credea sacro e perpetuo, a fine di formarne un solo temperato e conveniente ad una libera nazione che ad ogni costo si dovea fare dell'Italia dagl'Italiani, estinguendo per sempre in questa forma ogni esca di congiure e di rivoluzioni. Senza che Roma ricca e feconda di gloriose memorie e di alte speranze è l'unica città utilissima, importantissima e necessarissima all'Italia, siccome ben guardò fin dal secolo XIV il Petrarca in quella sfolgorante canzone al tribuno Cola di Rienzo, a cui pur anche scrisse che solo dubitarne sarebbe puerilità e goffezza, non che Fazio degli Uberti in quell'altra patriottica canzone che intitolò Roma:[1] utilissima per la gran-

hominum, et cui voluerit, ipse dat illud. — S. Gregorius *Phocæ Augusto. De relevatione afflictionis reipublicæ*, Lib. XI, Cap. XXXVI.

Bossuet. *Discours sur l'Histoire universelle.* Troisième partie. Des empires. I. « Les révolutions des Empires sont reglées par la Providence, et servent à humilier les Princes. »

Sedes ducum superborum destruxit Deus, et sedere fecit mites pro eis. — *Ecclesiastico*, Cap. X, v. 17.

Hæc dicit Dominus: Ecce ego ipse super pastores requiram gregem meum de manu eorum, et cessare faciam eos ut ultra non pascant gregem, nec pascant amplius pastores semetipsos: et liberabo gregem meum de ore eorum, et non erit ultra eis in escam. — Ezechiele, Cap. XXXIV, v. 10.

[1] « Ma non senza destino alle tue braccia,
Che scuoter forte e sollevarla ponno,
È or commesso il nostro capo Roma. »
Petrarca, *Canz. XI.*

Nuper equidem inter quosdam, ex his qui sibi videntur sapientes, aliis forte non ita, dubitatum et in quæstionis formam propositum fuit, expediret ne terrarum orbi, urbem Romam, et Italiam esse unanimes atque pacificas. Et quamvis illa rerum dubitatio, satis puerilis et inepta sit, tamen disputandi studio, utrumque poterat excusari, nisi multis argumentis ultro citroque jactatis, is qui omnium sapientissimus habebatur, cum plausu et favore omnium, nullatenus expedire, venenata diffinitione firmasset. Quod tu, quæso, vir eloquentissime, cum primum ut soles, in publico perorabis, populo romano meis verbis indica, ut intelligat, quæ sunt horum procerum, de nostra salute, per quas, etsi nihil nocent, animos tamen suos, ventosa loquacitate detegunt, dum

dezza dell' augusta nostra religione di cui ella è sede, importantissima per la sua postura nel cuore d' Italia, necessarissima per levar via la dannevole emulazione che

---

quod de nobis cupiunt, tam vehementor cupiunt, ut dissimularo non possint, et votum iniqnissimum, ac hostile propositnm suum in ratiouis locum transferre contendunt cæcitate turpissima. Sed ipsi quidem in ororibus suis morientnr. Nos in manibus Dei sumus, fortunam non quam ipsi volunt, sed quam ille nobis præparaverit habituri. Non tamen his deliramentis intorfui, contristassem fortasse aliquos, neque enim aut honestnm, aut mihi possibile, in tam impia loquacitate silentium fuisset: cæterum ut res ad me perlata est, indiguat graviter, et tunc inter nostros contrarium diffinivi, et nunc, ct apud te libertatis nostræ Principem, qnantulumcumque auctoritate diffinio. Teque ante alios ot Romanum Populum atque universam Italiam, ut quod ego vorbis assero, rebus approberis, per omnes cœlicolas supplex oro, et ut in statu prospero diu vivas, et rempnblicam fortiter liberatam feliciter regas, opto. — PETRARCA. *Epistolarum sine titulo liber. Principi Romano S. Epist. III. Romam Italiæ conjungere an utile.*

« Però surgi gridando, o figliuol mio!
Desta gl' italiani addormentati,
D' amore inebriàti
Dello triste guardiane ch' or nomai.
D'' lor como a figliuoli il mio desio,
Chè sempre fûr compagni de' miei nati.
Non sien pigri nè ingrati
A pormi nel grao seggio ond' io cascai.
Un sol modo ci veggio, o quel dirai:
Cho piglino quel buono uom che 'l può fare,
Che mi debbe dooare
Un virtuoso re cho ragion tenga
E la ragion doll' impero mantenga;
Sicchè, com' è io peusier, passi oltremaro
Facendo ognun tremare
Ch' arme pigliasso contro alla sua insegna;
Perchè a tanto signer par cho s' avvogna
La destra fiora e la faccia focosa
Contro a' nemici, e agli altri graziosa.
» O figliuol mio, da quanta crudol guerra
Tutti insiemo verremo a dolce paco,
Se Italia soggiaco
A un solo re cho il mio voler consenta.
Poi quando Iddio ce lo torrà di terra,
Gli altri non sien chiamati a bon ti piace;
Ma, como ogni re face,
Succederà il figliuolo o il più parento.

potrebbe sorgere fra le più illustri e cospicue città, tutte cedenti a tanto capo che dal Vaticano e dal Campidoglio spanderebbe per lo mondo una immensa luce di santa dottrina e di civile sapienza. Onde, Sacra Maestà, i sudditi del Papa persuasi di questi veri, ed usando eziandio de' loro naturali diritti, fuggendo tirannia, spontaneamente si danno a Voi per compiere uno stato migliore e più sicuro alla felicità propria, godendosi gl'infiniti beni dell' unità e libertà nazionale.

Nè accade il soggiungere che la Chiesa privata della potenza temporale viene ancora frodata di certa autorità a contenere in ufficio i suoi figli, la quale s'acquista dalla pompa della corte e dallo splendor di vita de' suoi pastori conforme a' nostri tempi che più non soffrono quella antica semplicità stata sì cara a Cristo, agli apostoli e ai santi padri; perocchè la vita de' sacerdoti dee risplendere di sola virtù e santità, e grande cechezza si è veramente non discernere più lo spirito di Cristo e lo spirito del mondo e della carne, questo volubilissimo, quello stabile in eterno, tanto che non mai al tempo, ma sì il tempo a lui deesi conformare.[1] Nè si pensi altresì

Di che seguiterà immantinente
Che ciascun rio pensier di tirannia
Al tutto spento fia
Per la successïon perpetuale. »

FAZIO DEGLI UBERTI, *Roma*.

[1] Honorificabitis autem ministerium non cultu vestium, non equorum fastu, non amplis ædificiis, sed ornatis moribus, studiis spiritualibus, operibus bonis. — S. BERNARDUS, *Epistola*, XLII, *seu tractatus ad Henricum Senonensem archiepiscopum — De moribus et officio Episcoporum*. cap. II. — *Honorem et decus dignitatis ecclesiasticæ non consistere in externo splendore, sed in morum et virtutum decore.*

Vos autem, reverendissime Pater, vos, inquam absit ut in talibus honorificandum putetis ministerium vestrum. Videntur quidem honorifica, sed oculo qui videt in facie, non qui videt in abscondito. Nam quæ videntur in abscondito, nullis apparent fucata coloribus, spectabilia sunt tamen; nullis elevata culminibus, excelsa tamen. Castitas, caritas, humilitas, nullius quidem coloris sunt, sed non nullius decoris; nec mediocris

che vien esposta essa Chiesa, come predicano gli sciocchi, a novelle persecuzioni; conciossiachè queste ebbero luogo soltanto nel suo crescere fin presso al terzo secolo sotto Diocleziano, così forse piacendo alla Provvidenza a con-

decoris, qui divinos quoque delectare possit aspectus. — S BERNARDUS, *Ivi*, Cap, III. ***Præsulum potissima et dignissima ornamenta, castitas, caritas, humilitas.***

Si quærunt Ecclesiastici per talia proficere proximis et subditis, videant, obsecro, ne turpiter fallantur, et tota (ut ajunt) via errent. Plus enim scandalizat pompa Clericorum ipsos laicos, tam principes, quam alios, quam ædificet. Plus ad indignationem et murmur, et invidiam eos concitat, quam ad amorem, et plus augent iu eis avaritism et superbiam, quam extinguant. — JOANNES GERSON, *Tractatus de temperantia in cibis, potu, et vestibus prælatorum.*

Dicunt aliquando Pastores. Non possumus subditos nostros in obedientia et officio continere, nisi splendore vitæ, et pompa auctoritatem apud eos conseqnamur. O cæcitatem insignem, ministri Christi prudentiores Christo esse volunt! Christus namque mediantibus hominibus plenis spiritu suo (idest spiritu bumilitatis et paupertatis) mundum subegit, ac Spiritum carnis et mundi expugnavit: modo vero dicitur, Spiritum mundi non posse expugnari, nisi mediante spiritu mundi, id est pastores armentur pompa, ac fulgore sæcularis potestatis! Quid magis præposterum potuit excogitari? — S. BARTHOLOMÆUS, *De Martyribus. De moribus prælatorum.* Secunda pars., cap. VI.

Profecto non est superba singularitas, quod unus, aut alter Episcopus hujus ætatis nolit conformari in fulgore status Episcopis sui sæculi: immo maxima superbia, et damnanda singularitas est eorum, qui audacter documentis, et exemplis antiquorum Patrum contradicunt: et intolerabilius est, quia allegant, oportere scilicet servire tompori, quasi spiritus Christi, et evangelica norma mutari debeant cum tempore, ac opinionibus, et affectibus hominum servire: cum potius omnia tempora sint evangelicæ institutioni conformanda, et juxta normam Evangelici ac Apostolici Spiritus reformanda. Officium carnis, non spiritus est quod nostra tempora non ferant illam antiquorum patrum modestiam, et humilitatem externam. Officium carnis est, semper excogitare apparentes rationes, quibus se muniat, et commoda sua defendat; nec desunt ei innumeri doctores, et patroni, qui partes ejus tueantur. At verba Dei et sanctorum testimonia, firma stant: quoniam Ps. 148, statuit ea Dominus in æternum, et in sæculum sæculi. Cujusmodi sunt illa. Vos autem non sic, etc. (I. Petr. 5). Non dominantes in Clero, sed forma facti gregis ex animo: et alia pene innumera. Hæc autem promulgata non sunt, ut varientur cum tempore, sed ut illibata permaneant in omni tempore, et eis serviant omnia tempora. — S. BARTHOLOMÆUS, *De Martyribus, Ivi.*

formazione della divinità del trionfante cristianesimo, il quale circa altri quattro secoli, o meglio, non ne soffrì più alcuna; e se pur talora ebbe molestia per la condizione di que' rozzi e barbari tempi, (dal che abborre la presente civiltà) furono papi grandi politici e santi, fra' quali basti ricordare i due magni romani primi Leone e Gregorio, quegli che valse a vincere l' indomata ferocità d' Attila e di Genserico, questi che seppe caldamente proteggere appo i principi gl' Italiani, e accasciare la temerità e la baldanza di Maurizio e di Agilulfo. Nè dee recar meraviglia il sorgere di simiglianti nemici, dappoichè è indole propria della Chiesa militante esser di continuo combattuta per uscirne poi vittoriosa e trionfatrice: dimodochè rivestita eziandio del potere civile ebbe a soffrire danni assai più funesti delle persecuzioni che uccidono i soli corpi; il grande scisma greco d' occidente e d' Inghilterra, e la riforma del Lutero e del Calvino, perdite di milioni di anime, senza dire delle violenze, degli assedi, degli esili, delle fughe e delle prigionie di molti pontefici a cagione appunto del loro dominio temporale, che nè pur valse a difenderne la sacra persona.

Adunque in tanto lume di moderna filosofia, in tanta novità di condizioni politiche, in tanto rivolgimento di sorti da originare, come piacque al provvidentissimo Iddio, un' età novella e fortunata all' Italia, chiunque abbia fior di senno ed animo non preoccupato, saprà scorgere per manifeste prove che il sommo pontefice non solamente non ha necessità alcuna della temporal signoria, ma che uscito fuori dai ciechi avvolgimenti della politica, e sciolto da tutte le cose del secolo e dalle lusinghevoli adulazioni de' cortigiani, avrà assai maggiore libertà e sicurezza in esercitare la piena podestà da Dio ricevuta, e la cattolica fede e la santa Chiesa ritrarrà assai maggiore utilità, quiete, onore, aumento ed esaltazione. Imperocchè qual forza e guarentigia si potea

impromettere il successore di Pietro da un picciolo stato non più tranquillo e pacifico siccome per addietro, ma da molti odiato e abbominato, da nessuno temuto, inquietato da continue ribellioni e turbolenze e bisognoso esso medesimo d'essere guarentito? Per contrario quanto più riposato si vivrà protetto e difeso dalla propria potentissima nazione italica, la quale confidandosi della dignità di lui lo dichiara in perpetuo non suddito di alcuno, ma di sè liberissimo, e provvede al decoro suo e dei prelati, dandogli di ciò franchigia la pubblica opinione, i potentati e l'intero cristianesimo, cui toccherebbe ogni menoma offesa che a lui si arrecasse? Quanto più puntualmente adempirà ai doveri dell'alto suo ministero, evitando quelle cose che si disconvengono alla natura e all'indole del sacerdozio, massime il giudicio delle cose terrene che solo sta bene ai principi secolari, e che si affidava a' suoi prelati,[1] i quali pur sentenziavano contro

---

[1] Apostoli a judiciis et rebus terrenis alieni.

Non decet Pontifices de terrenis judicare, sed Principes sæculares. — S. Bernardus, *De Consideratione*, lib. I, cap. VI.

Absurdum etenim clericis est, immo etiam opprobriosum, si peritos se velint ostendere disceptationum esse forensium. — *Cod.*, lib. I, tit. III, *De Episcopis et Clericis*. Leg. 41.

Homo, quis me constituit judicem aut divisorem super vos? (Luca, cap. XII, v. 14). La risposta data da Gesù a costui è un gran documento ai ministri della Chiesa ascritti, come dice San Paolo, alla milizia di Dio, per non impacciarsi nei negozi del secolo. Martini, *Ivi*, in nota al v. 13.

Sæcularibus relinquatur sæcularia jura componere. — S. Petrus Damiani, Opusc. XII, *De contemptu sæculi*, cap. XXVII.

Res plena discriminis est in clericis usus legum: totum enim hominem adeo sibi vindicat, ut eum rei familiaris providentia fraudet, suspendat a spiritualibus, a divinis avellat. Ideo Joan. Chrysostomus, sicut Tripartita refert historia, licet scientia civili et facundia præmineret, noluit tamen ad instantiam amicorum gerere officium advocati. Periculosum est ita se legibus humanis impendere, ut mens per horulam a divinæ legis meditatione jejunet. Nemo simul potest precari et orare, petere et postulare, exercere Christi ministerium et officium advocati,

i sacri canoni, orribile a dirsi! lo spargimento di sangue,[1] ch' egli, padre dell' anime, era costretto di far eseguire da stipendiato carnefice, quantunque il reo si morisse non pacificato a Dio? Quanto più francamente opererà senza alcun risguardo di gradire a qual si sia potente della terra, a cui non l' obblighi ragion di stato per vantaggio del suo dominio, rimembrando che l' apostolo a non minuire l' evangelica libertà, e a non dar cagione di scandalo, anzichè usare il diritto d' essere sostentato da' fedeli volle guadagnarsi la vita col lavoro? [2] Quanto

---

ne, dum in utroque festinat, neutrum bene peragat. — PETRUS BLESENSIS, *Epist.* XXVI, *Ad socium quendam suum.*

Scitis quia lex Domini lex immaculata, convertens animas. Justiniana vero pervertit multos, et gehennæ filios facit. Quod sub quodam ænigmate propheta insinuans. Vocavit, inquit, judicium ad ignem, et devoravit abyssum multam. Quod tunc evenit, cum judices de profunditate civilis scientiæ præsumentes contra se provocant Dei judicium, et iram divinæ animadversionis incurrunt. Vides, quam imperscrutabilis abyssus, quam dumosa sylva, quam immeabile pelagus sit Pandecta, in qua civile jus continetur: cui tota ætas hominis non sufficit, cujus fructus totus in elatione et ambitione consistit. — PETRUS BLESENSIS, *Epist.* CXL. *Ad Petrum clericum regis Angliæ.*

[1] Clericis in sacris ordinibus constitutis ex Concilio Toletano judicium sanguinis agitare non licet. — *Decretales* GREGORII IX, lib. III, tit. L, cap. V.

Sententiam sanguinis nullus Clericus dictet, aut proferat. — *Ivi*, cap. IX.

Abusus Clericorum qui causas sanguinis discutiunt. — PETRUS BLESENSIS, *Canon episcopalis, idest tractatus de institutione Episcopi.*

[2] Sed non usi sumus hac potestate: sed omnia sustinemus, ne quod offendiculum demus evangelio Christi.

Ego autem nullo horum usus sum. — S. PAULUS, *Epist. ad Corinth. prima*, cap. IX, v. 12 e 15.

Con tutto ciò, soggiunge, che non avevano fatto uso di tal diritto, ma avevano anzi patito ogni specie d' indigenza per non dare benchè innocentemente occasione a' malevoli e agli invidiosi di spargere, che degli altrui tesori piuttosto che delle anime essi andassero in traccia, onde venisse perciò taluno ad alienarsi dal Vangelo. Tanto era sottile e prudente e circospetta in ogni cosa la carità di Paolo. Esempio grande e degno di essere considerato da pastori di anime!

Gli alimenti stessi rifiutò di ricevere in ricompensa di tante e sì gravi e sì profittevoli fatiche. — MARTINI, *Ivi*, in nota, v. 12 e 15.

più efficacemente potrà riprendere e correggere gli abusi de' principi, e i vizi de' popoli, certo di non dar loro malo esempio tollerandoli in casa propria?[1] Insomma

Et laboramus operantes manibus nostris. *Ivi*, cap. IV, v. 12.

Abbiam veduto anche negli Atti, che l'Apostolo lavorava per guadagnare col sudore della sua fronte tanto da sostentarsi per non essere d'aggravio ad alcuno, e per dare esempio ai fedeli di fuggir l'ozio. E questa, e altre cose che del suo Apostolato racconta Paolo, sono da lui raccontate a confusione de' falsi Apostoli di Corinto, i quali ben lungi dal fare, o patire alcuna di tali cose per il Vangelo, dal Vangelo anzi ricavavan lucro ed onore. — Martini, *Ivi*, in nota.

Argentum et aurum aut vestem nullius concupivi sicut ipsi scitis, quoniam ad ea quæ mihi opus erant et his qui mecum sunt ministraverunt manus istæ.

Omnia ostendi vobis, quoniam sic laborantes oportet suscipere infirmos, ac meminisse verbi domini Jesu, quoniam ipse dixit: Beatius est magis dare quam accipere. — *Actus Apostolorum*, cap. XX, v. 33 e seg.

[1] Ut in alto sedens (Pontifex) observet malos mores et coruptelas omnes regum et regnorum, et clamando et vociferando liberrime increpet vitia, præsertim publica Regum et Principum, et populorum. — Bellarminus, *De officio principis christiani*, lib. I, cap. IV.

Nel nuovo Testamento l'Ambasceria è ordinaria e permanente, o risiede, per instituzione di Cristo, nel corpo sacerdotale. I sacerdoti di Cristo hanno non pur diritto, ma anche preciso dovere, di dire *non licet tibi* al Principe cristiano, quando egli abusi del suo potere contro la legge divina. Questo officio di Ambasciatore e di Censore nella Chiesa sempre si è esercitato co' Regi, e sempre in profitto del popolo. Alcuni di que' santi vescovi, che hanno fatta risplendere un' ammirabile intrepidezza, ed una costanza insuperabile nel portar la parola divina all'orecchio de' Regi degni di esser ripresi, ne hanno riportata la carcerazione, l'esilio, la morte: ma sempre in profitto del Popolo, e non di rado colla emendazione anche de' rei. Allorchè San Paolo inculcò ad un Vescovo *prædica, insta, argue, obsecra, increpa, opportune importune*, non fece veruna eccezione pe' Sovrani. — Spedalieri, *De' Diritti dell' uomo*, lib. V, cap. XXII, § 26.

Heu quo devenerunt pastores nostri! Sanctos et spirituales honores contemnunt, et glorias Græcas consectantur. De quibus vide, II Mach., 4. Quæ utilitas quæso vestrarum pomparum? A fructibus earum cognoscetis eas: fructus earum sunt ambitio, cupiditas, libidinesque vestrorum, Clericorumque fervor devotionis penitus extinctus. Vestri Canonici, qui debuerant esse primi cooperatores, et coadiutores ad omne bonum, hi frequenter sunt primi hostes spiritualis vitæ, humilitatis, modestiæ, ac disciplinæ. Quomodo ergo potestis vestro fastu, et pompa extermi-

regna su gli animi religiosamente con quella stessa inviolabile libertà con la quale regna mediante i suoi vescovi in tutti gli stati cattolici de' principi secolari: laddove ritenendo il temporale governo, oltre la perenne discordia fra papato e nazione, d'onde proromperebbero alla Chiesa mali gravissimi, germoglierebbe sempre il seme della corruzione, nè sterperebbesi mai da radice la servitù a' regnanti, i quali fino pretendevano che loro piacesse l'eletto a pontefice, e secondochè loro talentava, nominavan vescovi a reggere le chiese,[1] e creavano prelati a giudicare; corruzione e servitù non dissimile a quella che imperversava in secoli di miserabilissimo imperio e feudalità. Oltre a che d'assai più meriteranno i ministri di Dio, se quel tempo che concedeano ad insensate cure e a civili negozi per questo mondano governo che ancora li fa tanto feroci, e di che hanno tanta sollecitudine, e menano tanto romore,[2] lo volgeranno in

---

nare de mundo fastum, et sathanicas pompas, quibus in baptismo renunciavimus? Constat autem officium pastorale a Deo esse institutum, ad omnia vitia ab Ecclesia eliminanda. Ad hoc enim a Deo dati estis præsules, ut depravatos mores, ac leges mundi verbis et exemplis viriliter impugnetis. — S. Bartholomæus, *De Martyribus, De moribus Prælatorum.* Secunda pars., cap. VI.

Dum enim timemus detractiones, irrisiones, opprobria hominum superborum, aut ab eis lædi posse bona nostra temporalia, minus quam oportet prædicamus æterna, et manent vulnera sine medicina, de quibus tamen rationem summus reddituri. — S. Bartholomæus, *De Martyribus, Ivi*, cap. I.

[1] Episcopatum ab alio accipiunt, non quod sint cæteris aptiores et digniores et Ecclesiæ utiliores; sed quod sint propinqui sanguine, vel quod magnos viros fautores habent non vocantur a Deo sed a carne et sanguine: nec Jesu Christi, sed hominum servi fiunt, ac per hoc mirum non est, si non se totos Christi obsequio impendunt, cum non propter Christum vocati sunt, sed propter opes augendas, vel familias nobilitandas. — Bellarminus, *De gemitu Columbæ*, lib. II, cap. V.

[2] Quis Christo perfecta et syncera fide adherens, de rebus temporalibus solicitus est, aut pro eisdem contentiose pugnat? — Marcus Heremita, *Capitula, de his qui putant ex operibus se justificari. De lege spirituali:* pars. 2.

preghiere, in profitto e in difesa della religione, opponendo dura resistenza al superchievole protestantesimo, confutando gli errori degli empi, ammaestrando il popolo, meditando le divine leggi, interpretando le scritture sacre, studiando ne' santi padri e in divinità, propagando la cattolica fede, osservando e mantenendo quegli ordini e istituti atti a far rifiorire la morale virtù per la quale si formano principalmente ottimi cristiani e cittadini.[1] Al che volentieri s'indurranno seguendo sacerdozio non per ambizione e guadagnería, a cui molti andavan dietro, ma per solo amore di servire e glorificare Cristo. E il popolo non veggendo con invidia il clero starsi in agio e in dovizie, nè ricevendo delle offese e de' torti, pognamo inevitabili per mancamento della condizione umana, non avrà più occasione di portar odio al sacerdozio, sì confondendo nella medesima persona il divino ministero e il potere civile con grave iàttura della religione. Di qui è che in generale il clero di altre nazioni avanzava quello dello stato ecclesiastico in bontà, in zelo e in dottrina (virtù che risplendeano solo in que' nostri preti abborrenti dagli affari mondani) di maniera che veracemente edificava tutta la cristianità che perciò l'avea in grande opinione e riverenza. Aggiugnesi che la congiunzione delle due potestà ecclesiastica e politica, ognuna da sè faticosa oltremodo, sostenere insieme ottimamente non è conceduto all' umana fralezza,[2] tantochè d'assai

---

[1] Quid servilius indigniusque, præsertim summo pontifici, quam non dico omni die, sed pæne omni hora, insudare talibus rebus et pro talibus? Quando docemus populos? Quando ædificamus Ecclesiam? Quando meditamur in lege? Et quidem quotidie perstrepunt in palatio leges, sed Justiniani non Domini. Juste ne etiam istud? Tu videris. Nam certe lex Domini immaculata convertens animas. Hæ autem non tam leges, quam lites sunt et cavillationes subvertentes judicium. Tu ergo pastor et episcopus animarum, qua mente, obsecro, sustines coram te semper silere illam, garrire istas? — S. Bernardus. *De Consideratione*, lib. I, cap. IV.

[2] Fuerint hæc ante adventum Christi, ut quidam figuraliter, adhuc

più giovevole n'è il separamento; e in quella guisa che il re dee sottostare all'autorità sacerdotale, così dee so-

---

tamen in carnalibus actionibus constituti, pariter reges existerent, et pariter sacerdotes. Quod S. Melchisedec fuisse, sacra prodit historia. Quod in suis quoque diabolus imitatus est, utpote qui semper, quæ divino cultui convenirent, sibimet tyrannico spiritu vendicare contendit, ut pagani imperatores, iidem et maximi pontifices dicerentur. Sed cum ad verum ventum est eumdem regem atque pontificem, ultra sibi nec imperator pontificis nomen imposuit, nec pontifex regale fastigium vendicavit. Quamvis enim membra ipsius, id est, veri regis atque pontificis, secundum participationem naturæ, magnifice utrunque in sacra generositate, sumpsisse dicantur, ut simul regale genus et sacerdotale subsistant: attamen Christus memor fragilitatis humanæ, quod suorum saluti congrueret, dispensatione magnifica temperans, sic actionibus propriis dignitatibusque distinctis officia potestatis utriusque discrevit, suos volens medicinali humanitate salvari, non humana superbia rursus intercipi, ut et Christiani imperatores pro æterna vita pontificibus indigerent, et pontifices pro temporalium cursu rerum imperialibus dispositionibus uterentur, quatenus spiritalis actio a carnalibus distaret incursibus, et ideo *militans Deo, minime se negotiis sæcularibus implicaret* (II. Tim. 2): ac vicissim non ille rebus divinis præsidere videretur qui esset negotiis sæcularibus implicatus, ut et modestia utriusque ordinis curaretur, ne extolleretur utroque suffultus, et competens qualitatibus actionum specialiter professio aptaretur. — Gelasii papæ i. *Tomus de Anathematis vinculo.* Sul fine. Si trova inserto nell'opera *Conciliorum Tomus decimus ab anno CCCCLXXXIII, ad annum DXX.* Parisiis, e typographia Regia, M. DC. XLIV, pag. 161.

Qui simul et terrenis parere curis, et divinis exercere student, utrumque complecti simul non valent; nam duas curas pariter inesse pectori humano non posse, et duobus servientem dominis utrisque placere difficile est. — S. Isidorus Hispalensis *Episcopus Sententiarum*, lib. III, cap. XXI.

> Soleva Roma, che 'l buon mondo feo,
> Duo Soli aver che l'una e l'altra strada
> Facean vedere, e del mondo e di Deo.
> L'un l'altro ha spento, ed è giunta la spada
> Col pastorale; e l'un coll'altro insieme
> Per viva forza mal convien che vada;
> Perocchè, giunti, l'un l'altro non teme
> . . . .
> . . . .
> Di' oggimai che la Chiesa di Roma
> Per confondere in sè duo reggimenti,
> Cade nel fango, e sè brutta e la soma.
>
> Dante, *Purg.*, c. XVI.

prastare alla cosa pubblica, dirizzando per tal modo il pontefice e il principe gli uomini ai due fini proposti loro dalla Provvidenza, cioè l'uno alla spirituale, l'altro alla temporale felicità,[1] ambidue sicuri e indipendenti nell' esercizio de' loro ministeri per quel naturale eterno diritto di libertà riconosciuto e difeso da tutte le nazioni, ed espresso nella formola, *libera chiesa in libero stato.*

Stantechè dunque da tale riforma e ordinamento di cose addomandato dalla ragione de' tempi, dalla necessità della patria, e dai più civili potentati per la tranquillità durabile d' Europa, la religione non patisce menomamente ingiuria nè danno, anzi riceve profitto, onore e gloria, il romano pontefice, anzichè dolersi, avrebbe ben onde rallegrarsi e lodare e ringraziare Iddio della opportuna e bellissima occasione che non senza destino gli si è offerta, di ricondurre la sua chiesa pura d' ogni affetto di terra a quella spirituale e primiera grandezza, a cui soltanto Cristo l'istituì, e dovrebbe recarsi a gloria d' essere il fautore e il procuratore di questa santa gesta, dando mano al risorgimento morale, siccome Voi, Sacra Maestà, secondando la volontà de' popoli deste al civile.

Che se contuttociò il sommo pontefice ostando all' unità nazionale dell' Italia, e ricalcitrando alla possa degli eventi e alla condizion de' tempi, cioè all' ordine della Provvidenza, avesse in animo di racquistare i dominii che ha perduto e riuscisse a tenerli per forza, per-

[1] Manifestum ex dictis fit, quod rex, sicut dominio et regimini quod administratur per sacerdotii officium subdi debet, ita præesse debet omnibus humanis officiis, et ea imperio sui regiminis ordinare. — S. Thomas, *De Regimine Principum*, lib. I, cap. XV.

Propter quod opus fuit homini duplici directivo, secundum duplicem finem: scilicet summo pontifice, qui secundum revelata humanum genus perduceret ad vitam æternam: et imperatore, qui secundum philosophica documenta genus humanum ad temporalem felicitatem dirigeret. — Dante, *De Monarchia*, lib. III.

tinacissimo nel sentenziare esser necessari alla ecclesiastica libertà, farebbe opera al certo dissennata e pericolosa, dappoichè si trarrebbe sopra la nimicizia di tutti gl' Italiani, i quali non presterebbero credenza a siffatto giudizio, come a quello che non si appartiene a cose dommatiche e religiose, ma politiche e opinabili, e sarebbe costretto di tiranneggiare con gran nocumento della religione e della salute delle anime, alle quali vuole Dio che attenda più che alle cose temporali.[1] Sicchè sendo tenuto di racquistare le anime, anzi che la temporal signoria, deve lasciarla andare, eleggendo il minor male per fuggire il maggiore, secondochè consigliava a Gregorio undecimo la santa e dotta Caterina da Siena.[2]

---

[1] Vuole Dio che voi attendiate all' anime e alle cose spirituali più che alle temporali. — S. Caterina da Siena. *Lett. XII a Gregorio XI.*

[2] Benchè potreste dire, Santo Padre, per coscientia io sono tenuto di conservare e racquistare quello della Santa Chiesa. Oimè io confesso bene che egli è la verità, ma parmi che quella cosa che è più cara si debba meglio guardare. El tosoro della Chiesa è il sangue di Cristo dato in prezzo per l'anima, perocchè il tesoro del sangue non è pagato per la sustantia temporale, ma per salute dell' umana generazione. Sì che poniamo che siate tenuto di conquistare e conservare el tesoro, e la Signoria della città, la quale la Chiesa à perduto, molto maggiormente sete tenuto di racquistare tante pecorelle, che sono uno tesoro nella Chiesa, e troppo ne impoverisce, quando ella le perde: non che impoverisca in sè, poichè il sangue di Cristo non può diminuire, ma perde uno adornamento di gloria, el quale riceve dalli virtuosi e obbedienti o sudditi a lei. Meglio c' è dunque lassar andare loro delle cose temporali, che loro delle spirituali: fate dunquo quello che si può, e fatto el potere, scusato sete dinanzi a Dio e agli uomini del mondo..... Aprito, aprite bene l' occhio dell' intelletto con fame e desiderio della salute delle anime a riguardare due mali: cioè el male della grandezza, signoria e sustantia temporale, la quale vi par essere tenuto di racquistare; e il male di veder perdere la grazia nell' anime, e l'obbedientia, la quale debbono avere alla Santità Vostra, e così vedrete che molto maggiormente sete tenuto di racquistare l' anime. Poi dunque che l' occhio dell' intelletto à veduto, e discerne quale è el meno male; voi dunque, santissimo Padre, che sete in mezzo di questi due così grandi mali, dovete eleggere el minore, ed eleggendo il minore per fuggire il maggiore, perderete l' uno male e l' altro, ed ambedui torneranno in bene, cioè che avarete in pace

Per le cose dunque fin qui ragionate è forza conchiudere, Sacra Maestà, che ancora dello stato pontificio, che si pare evidentissimo non essere in verun modo necessario, nè punto proficuo alla libertà della Chiesa, da Voi altramente meglio guarentita e rassicurata, e imperò eguale in tutto a quello degli altri principi, legittimamente entraste in possesso secondo il pubblico diritto.

V.

Ma presupponiamo (e di questa supposizione non si offenda la Maestà Vostra, anzi in buona pace la comporti a maggior luce della giustizia) che per vanità di smodata ambizione e per cupidigia di allargare e ampliare lo stato con ingiusta guerra foste venuto al conquisto d' Italia. Certo che per ciò solo niun diritto avreste avuto di dominazione su popoli sforzati e ripugnanti. Se non che quando i medesimi, rassicurati che per Voi si provvede di meglio alla civil perfezione della comune patria, con liberissimo consenso vi riconoscono in lor vero principe, il vostro governo cominciato e preparato illegittimo, diviene, secondo il pubblico diritto, legitti-

---

racquistati li figliuoli, e avarete el debito vostro. — S. CATERINA DA SIENA, *Lett. II a Gregorio XI.**

Di che vi dolete voi che Piacenza sia perduta per la chiesa? Che

* Non è a maravigliare se qui santa Caterina pone che il papa sia tenuto a conservare la signoria temporale come cosa della chiesa, poichè favella secondo che dicea lo stesso pontefice, verso cui si mostra sempre piena di grande umiltà e riverenza, mentr' ella al contrario chiama *santo* quel tempo in cui aveasi cura delle cose spirituali e non temporali. *Vedi nota* Pare *a pag. 35.* Ciò non osta nè poco nè punto ai principii di pubblico diritto oggimai chiariti con sì fondate ragioni che per nulla lasciano a dubitare cioè lo stato essere dello stato, e non del principe, nè del papa, nè della Chiesa, la quale e i quali solamente possono avere un diritto assoluto sopra i loro beni particolari, non mai sul governo politico degli uomini, che nasce e si legittima dal solo consenso dei medesimi. *Vedi nota 1 a pag. 12,*

mato mercè quest'atto di ragionevole universale volontà,[1] la quale solamente, e non già la prescrizione, come avvisò il Bellarmino,[2] legittimerebbe anche un impero guadagnato per ladroneccio. E infatti riandando le istorie degli stati d'Europa, chiaro si scorge che tutti di piccoli divennero grandi occupando l'altrui, e che tutte le case regnanti ne presero il governo secondo le occasioni che seppero afferrare: i quali stati e case regnanti oggi sono, nella massima parte, legittimati dall'assennato consentimento de' popoli.

Foste adunque stato pur Voi, Sacra Maestà, usurpatore degli stati altrui, che non foste perchè chiamato ed invocato da' popoli stessi pel rifacimento d'Italia, il voto e consenso della nazione accettante Voi a principe per lo suo bene, avrebbe fermo e rato il fatto vostro comunque dapprima ingiurioso. Il qual voto e consenso nazionale non fu già tacito, che pur si potrebbe in cotal modo attribuire a pressura o viltà, ma vivamente espresso

---

non vi sia speranza di ricuperarla? gran tempo è che si perdette, quel che importa mille Piacenze, (allude alla Germania perduta per l'eresia del Lutero), dopo la quale perdita non può aspettarsi se non che il tutto li vada appresso, e di quella perdita non si duol persona. — *Lettera del cardinale* Seripando ad Augusto Cocciano, 1° ottobre 1547. Vedi Nota 1ª a pag. 285 del *Saggio di storia del Concilio Generale di Trento, sotto Paolo III*, per Generoso Calenzio.

[1] Pur nondimeno un impero illegittimo nel principio può divenire legittimo in progresso coll'accettazione espressa o tacita del Popolo ingiustamente conquistato, poichè allora il Conquistatore diventa vero rappresentante del popolo. — Spedalieri, *De' Diritti dell'uomo*, lib. I, c. XVI, § 6.

[2] Et extant Romæ authentica instrumenta harum et similium donationum. Sed etiam si nihil horum extaret, abunde sufficeret præsciptio 800 annorum. Nam etiam regna et imperia per latrocinium acquisita, tandem longo tempore fiunt legitima: alioqui enim quo jure Julius Cæsar occupavit Romanum imperium? Et tamen tempore Tyberii Christus ait (Matth. 22): Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari. Quo jure Franci Galliam, Saxones, Britanniam, Gothi, Hispaniam invaserunt? et tamen quis hoc tempore regna ab illis constituta, illegitima esse diceret? — Bellarminus, *De Summo Pontifice*, lib. V, cap. IX.

con sì frequente divulgazione di dotti scritti, con sì grande splendidezza di feste nel centenario del gran padre Alighieri e nelle nozze tra l' augustissimo figlio vostro Umberto e la gentil Margherita, con sì mirabile riunione di cose belle mandate da ogni città sotto i vostri auspicii in Firenze a dimostrare al mondo quanto ha potuto anche nel servaggio la mente italiana, e da ultimo con sì concorde unanimità di suffragi ne' solenni plebisciti, che non lascia punto dubitare essere Voi legittimamente eletto re della Italia. Cosicchè quella teorica di pubblico diritto di sopra rammemorata che vince ogni contradizione, sendo tutta cavata dal santo dottore angelico Tommaso d' Aquino nel suo opuscolo del reggimento de' principi, e, lasciando stare altri sapienti, evidentemente chiarita dal famoso teologo e filosofo siciliano Nicola Spedalieri nel suo immortale volume dei Diritti dell' uomo ed approvata dai romani pontefici,[1]

[1] E siccome il numero de' più, incapace di giudicare per la via del ragionamento, ama di porre l' autorità in cambio di prova, così reputo mia gran ventura, che mi sia potuto mettere sotto il patrocinio dell'Angelo delle scuole.

Io non ricopierò le sue testimonianze già nel primo libro trascritte in un'appendice I miei futuri avversari non potranno ferirmi se non col fare l' una o l'altra di queste due cose. Debbono mostrare che san Tommaso nell'Opuscolo *De Regimin. Princip. ad Regem Cypri* ne' passi da me allegati non dica quel che dico io; o pure che io abbia falsificato i detti passi. Se poi disapproveranno anche questo Dottore ad onta del credito, in che nella Chiesa Cattolica è stato sempre da tutte le scuole tenuto, io non avrò altro diritto che quello solo di seguire una guida, la quale se non piace ad essi, piace a tutta la Chiesa. — Spedalieri, *De' Diritti dell' uomo*, lib. V, cap. XXIII, § 35.

In questo modo, i papi lungi dall' aver condannato la teoria della Sovranità del popolo insegnata da' dottori come san Tommaso, Bellarmino e Suarez, secondo pare, l' hanno approvata; perchè il libro in cui il dottore *Esimio* ha sviluppato questa dottrina ha meritato al suo autore, come l' abbiam veduto, i più grandi elogi dalla parte della Santa Sede. I detti padri Mamachi e Bianchi che si sono appoggiati in questa medesima dottrina per confutare le dottrine assolutiste del Giannoni e d' altri pubblicisti napoletani, sono stati largamente guiderdo-

si scorge tuttaquanta per Voi mandata ad effetto la prima volta in Italia, mentre fino ad oggi era solamente risguardata come un bel sogno da pochi dotti, ignorata o disconosciuta dalla più parte degli uomini, e rintuzzata e accasciata sempre nell'universale dalla forza che non dovea conculcare, ma sì difendere questo santo, eterno, comune e rivendicato diritto della natura, il quale vive parla ed opera nella persona vostra.

Tacciano pertanto gl'ignoranti, gl'ipocriti e i maligni di darvi mala voce predicandovi immeritamente usurpatore, e vergognando vi riguardino piuttosto ammutoliti come re veramente legittimo, salvatore della patria, domatore degli stranieri, e creatore dell'italiana unità. O dolci e sacri nomi veramente da invidiare e da disperare di conseguire! Certamente colui ha inesti-

---

nati da' Papi; e le loro opere impresse in Roma più volte, sono state riputate immuni da ogni censura. Finalmente Pio VI colmò d'onori il celebre Spedalieri il quale sulla fine dello scorso secolo pubblicò la più chiara, la più solida e la più trionfante apologia della dottrina delle sovranità del popolo secondo san Tommaso e i dottori che abbiamo più su citati nella sua opera *Dei diritti dell'uomo*, la quale intitolata al medesimo gran pontefice ed impressa in Roma, ebbe nn sì grande plauso in tutti i paesi cattolici e protestanti. — VENTURA, *Saggio sul potere pubblico, o esposizione delle leggi naturali dell' ordine sociale*, cap. VII, § 32. *

* Nicola Spedalieri beneficiato della vaticana Basilica è sepolto lì presso nella chiesetta di san Michele Arcangelo con la seguente iscrizione:

A ☧ Ω

MEMORIÆ NICOLAI SPEDALIERI PRESBYTERI
NATIONE SICULI DOMO BRONTE
QUI ACUMINE INGENII SCIENTIA RERUM DIVINARUM
ALIISQUE DOCTRINIS CLARUS
EGREGIIS PRO CHRISTIANA RELIGIONE EDITIS LIBRIS
A PIO. VI PONTIF. MAX.
IN COLLEGIUM BENEFICIARIORUM. VAT. BASIL. COOPTATUS EST
IN SUMMIS ÆTATIS SUÆ PHILOSOPHIS HABITUS
VIXIT ANNOS LIV MENS. XI. D. XX
DECESSIT VI KAL. DEC. A. CIƆIƆCCXCV
NICOLAUS MARIA DE NICOLAIS CURATOR RATIONUM ÆRARI PUBLICI
AMICO INCOMPARABILI ET DESIDERATISSIMO CUM LACRYMIS POSUIT.

mabile lode e soddisfazione, il quale è nomato padre della patria per averla conservata, ma colui il quale è nomato padre d'una nazione, non conservata ma da sè fondata, e difficile qual' era l'Italia, ha tal gloria che sente più del divino che dell'umano. E perchè l'effettuazione di grandi cose trae dietro di necessità grandi inconvenienti ed eccessi, che per ignoranza o malignità si reputano all'altissimo fine, quando invece son tutti propri de' mezzi sebbene onesti e legittimi, non altrimenti che pur dalla guerra giusta provengono assai lutti e miserie, spetta ora alla Maestà Vostra a tutto riparare e provvedere, fornendo questo vasto edificio di cui faceste il suolo, e stabili poneste le fondamenta, e adoperando che niun danno riceva da qualsivoglia nemico. Questa parte di gloria dunque a Voi rimane, cioè di costituire la nazione in sicurtà; in questo dovete affaticarvi richiamando la fede, infrenando le passioni, togliendo via le zizzanie e le dissensioni, assettando e migliorando tutte le cose, affine di godere in riposata e lunga vecchiezza i frutti del vostro magnanimo operare e d'una vita consacrata alla patria.

VI.

Lo stato delle nazioni non si differenzia da quello dell'uomo. Questi non essendo nato solamente a sè stesso, ma per rendersi ancor utile all'umano consorzio di cui è parte, ha dei diritti che si possono ridurre a due capi, cioè alla conservazione di sè, e alla perfezione delle sue facoltà principali, intelletto e volontà. Hanno pertanto altresì le nazioni eguali diritti, e a mantenerle e perfezionarle tre cose dalla sapienza vostra certo conosciute ed apprezzate, a me sembra facciano di necessità; ciò sono religione, giustizia, e pace.

Nella civil comunanza la religione tiene il primo

luogo per natura e per consenso di tutte genti. È poi la cristiana colei che le diverse opinioni degli uomini quasi per richiamo indirizza a rettitudine, che giugne a impedire e rimediare que' mali a cui non basta il vigor delle leggi, e che fondandosi tutta su l'amore e mirando alla nostra felicità eterna, non che alla temporale, vuole, siccome ben considerava il signore di Montesquieu, che ogni popolo abbia le migliori leggi politiche e civili, perchè dopo lei queste sono il maggior bene che dar possono gli uomini e ricevere.[1] Per la qual cosa appar manifesto esser ella nemica nata della tirannide,[2] tra perchè questa non ha fermo riguardo al bene universale, tenendo luogo di ragione la volontà de' governanti instabile e soggetta alle più ree passioni, e perchè sendo la religione tutrice dei diritti e dei doveri naturali che sono uguali a tutti gli uomini, la tirannide concede a taluni, ossia a coloro che l'usano, più diritti e meno obbligazioni degli altri, ond'è illecita, illegittima e contraria a natura.[3] Ma quanto la religion cristiana è nemica alla mala signoria, tanto è amica e favorevole al legittimo principato,[4] ch'è unicamente quello che rap-

[1] La Religion Chrétienne, qui ordonne aux hommes de s'aimer, veut sans doute que chaque Peuple ait les meilleures loix politiques et les meilleures loix civiles, parce qu'elles sont après elle le plus grand bien que les hommes puissent donner et recevoir. — MONTESQUIEU, *De l'esprit des loix*, livre XXIV, chap. I.

[2] Il presente titolo annuncia per consolazione di tutti gli uomini, che il Cristianesimo è nemico nato del Despotismo; che il Cristianesimo vieta severamente qualunque abuso del principato, e che presenta ai principi più forti motivi ond'esercitino rettamente l'autorità loro. Lo schiarimento di questi tre articoli occuperà tutto il capo. — SPEDALIERI, *De' Diritti dell'uomo*, lib. V. cap. XXII, § 2.

[3] *Vedi nota 1 a pag. 15.*

[4] Per principato giusto intendo quello che nell'esercizio delle sue funzioni corrisponde esattamente al fine della sua instituzione, conformandosi alle regole, che quinci scaturiscono. Il principato giusto ha i suoi fondamenti in natura, e noi lo vedemmo nascere nel primo libro di questa opera. Per la qual cosa avendo tante volte avvertito che il Cri-

presenta ed esprime la mente, la volontà e la forza del popolo in cui risiede il diritto, come si è detto, di conferire la sovranità a chi crede e nel modo che crede. In somma, la cristiana religione, celeste cosa e divina, abominevole se pute di terra, si è quella che sopra le altre conserva e felicita la civile società.[1] Ed aver mai sempre venerata e custodita da ogni offesa di scisma essa religione santissima è bella gloria d'Italia; e sia perpetuamente, chè la differenza delle religioni riesce perniziosa più d'ogni altra a uno stato, rimovendo il più saldo legame degli animi, e tutte tollerandole per comune quiete, e perchè alle coscienze non si dee mai far violenza,[2] quest'una cattolica si conservi sempre intemerata, ardente, operosa, nè si faccia mai stromento politico, come spesso vedemmo praticare da chi men dovea; perciocchè mescolandovi interessi e passioni, e usandola contra ragione, si profana e tramuta in ipocrisia e in superstizione. Ma cui favello io? A Voi, nato della magnanima stirpe della casa di Savoia, cui la santità de' vostri avi è splendidissimo esempio? Reggano essi dal cielo il cuor vostro, vi prosperino il regno e la famiglia, talchè apparecchiate nel primogenito un degno successore ed erede, nel quale, siccome nobilissimo ramo che

stianesimo ha approvato, confermato, ed incorporato nel suo sistema tutto il sistema della legge naturale, resta con questo solo dimostrato il Cristianesimo esser veramente amico nato del giusto Principato. — SPEDALIERI, *op. cit.*, lib. V, cap. XXIII, § I.

[1] Debbono adunque i principi d'una repubblica o d'un regno, i fondamenti della religione che loro tengono, mantenerli; e fatto questo, sarà loro facil cosa a mantenere la loro repubblica religiosa, e per conseguente buona ed unita . . . . perchè così come dove è religione si presuppone ogni bene, così dove ella manca si presuppone il contrario. — MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*, cap. XII.

[2] Ac proinde vel maxime id lex nostra et legislator noster sanxit, ut grex non coacte, sed sponte ac libenti animo pascatur. — S. GREGORIUS NAZIANZENUS, *Apologeticus, in quo quæ sacerdotis professio sit, docet, et quale Episcopum esse oporteat*, Oratio prima § 30.

fruttifichi da generosa pianta, risorga quella medesima virtù e probità onde vi ha riconosciuto per suo re tutta l'Italia, e onde si mosse la Spagna ad affidare le sue sorti all'altro augustissimo vostro figlio Amedeo.

VII.

Dalla cristiana religione di cui si è propria indole l'ordine morale e la dolcezza de' costumi, emana dirittamente la giustizia e la pace. Senz' ordine non v'ha giustizia, perocchè dove nel vivere sociabile ciascun cittadino secondo suo stato indirizza le azioni al bene pubblico, si ha la giustizia generale che a tutti si appartiene: dove il principe e i suoi ministri distribuiscono le dignità, gli onori, gli uffici secondo il merito, la sufficienza e possibilità di ciascuno, e puniscono i rei con gastighi adeguati a' delitti, si ha la giustizia distributiva e vendicativa: in somma si ha una ben ordinata società retta dalla giustizia, rimossa la quale, che sono i regni se non grandi ladronecci?[1] E qui, Sacra Maestà, ho ben cagione di volgere l'orazion mia dall'allegrezza onde mosse al dolore e allo sdegno, per poco che tocchi rimemorando come venne fra noi essa giustizia iniquamente amministrata, in tempi di protetta ignoranza e di comunale oppressura.

Vedemmo seder baldanzosi in alto per lo più uomini tristi o inettissimi, chiamativi o da mera fortuna, o da male arti, invilendo in tal guisa le più nobili e sacre dignità. Gli uffici dispensati ad altri di simil costume; gli onori donati ai più indegni, massime agli adulatori, a cagnotti, a spie, e peggio, talmentechè qualche buono che per ventura n'era insignito, veniva in dispetto e in·

---

[1] Remota itaque justitia, quid sunt regna, nisi magna latrocinia? — S. Augustinus, *De Civitate Dei*, lib. IV, cap. IV.

vergogna. Aggiugnesi a questo l'immoralità dannabile delle leggi civili e criminali, per tacer delle politiche create ed eseguite tutte a norma del solo arbitrio. La violazione ai naturali diritti del sangue nella esclusione delle femmine dalla paterna eredità, ove fossero maschi, e da quella de' fratelli, preferendosi ad esse, congiunte in secondo grado al defunto, il nipote ch'è in terzo; la libera facoltà in ognuno di creare fedecommessi, ingiustizie rimasteci dell' odiata feudalità, come che ne adontassero i popoli civili, erano legittimate.[1] E laddove la natura diede al viver nostro brevissimo spazio, le cause per le forme intricate di vari giudizi venivan fatte eterne e di grave dispendio, comperandosi a sformato prezzo quella giustizia che deve pronta rendersi dallo stato ai cittadini; cosicchè in cambio di spegnere appena nate le liti e le controversie loro, si tenean vive in modo che le famiglie venute a contenzione erano di continuo tribolate e spesso diserte; le quali vivendosi stizzosamente generavano dipoi un odio che si tramandava in retaggio a' figli e a' nipoti. E questo andamento di cose legali era qui favorito dall' astuzia de' governanti, acciocchè, per mio avviso, i giovani più desti allettati dall'amor del danaro, senz' altra cura avesser doma l' alterezza dell' ingegno, e stupidamente quieti si godessero

[1] Nella linea diretta discendentale, i figli maschi o altri discendenti maschi escluderanno sempre dall'eredità intestata del padre, dell'avo o di altro ascendente maschio dell'agnazione le femmine ed i cognati, ancorchè eguali o prossimiori in grado. — *Regolamento Legislativo e giudiziario per gli affari civili, emanato da Gregorio XVI*, parte I, titolo III, § 9.

Nella eredità dei collaterali maschi, le femmine coi loro figli e discendenti dell'uno o dell'altro sesso, quantunque in eguale o in più prossimo grado saranno escluse dai maschi agnati congiunti col defunto fino al terzo grado della computazione civile inclusivamente. — *Ivi*, § 11.

Chiunque abbia la libera facoltà di disporre delle sue sostanze, potrà creare fedecommessi, primogeniture, maggiorati, od altre sostituzioni fedecommessarie, divídue o individue, tanto per atto fra vivi, quanto ancora per testamento, od altro atto di ultima volontà. — *Ivi*. Titolo V. § 38.

una cotal nominanza solo dal non temuto e quindi onorato esercizio di avvocheria; la quale era d'appellarsi meglio abuso, frode e nequizia.[1] Nelle cause criminali

[1] Abusus advocatorum, judicum, procuratorum eorumque fraudes graviter perstringit. Causæ breviter decidendæ. — S. Bernardus, *De Consideratione*, lib. I, cap. X.

L'altra condizione si è che (la giustizia) sia spedita. Questa è cosa bramata da tutti: per questo non si finisce di presentar suppliche e memoriali a' principi e a' magistrati; perchè in vero la prolungazione delle liti consuma di tal maniera anche la parte che ha ragione, che quando ha la sentenza in favore, non ne sa grado nissuno alla giustizia perchè la spesa fatta supera alle volte il capitale. — Giovanni Botero, *Della ragione di Stato. Avvertimenti nel far giustizia*, lib. I.

Ego vero studium illud omne destitui, mox ut me parentum cura destituit, non quia legum mihi non placeret auctoritas, quæ absque dubio magna est, et romanæ antiquitatis plena, qua delector, sed quia earum usus nequitia hominum depravatur: itaque piguit perdiscere, quo inhoneste uti nollem, et honeste vix possem, et si vellem, puritas inscitiæ tribuenda esset. Petrarca, *Epistola Posteritati. S.*

Quid enim jam infici leges a patribus tanta vel gravitate animi vel ingenii facilitate descriptas, aut non intelligunt, aut obliquant. Justitiam tanto ab illis cultam studio dehonestant, quam venale mercimonium fecere. Lingua illis, manus, ingenium, anima, decus, fama, tempus, fides amicitiæ, ad postremum omnia venalia, neque pluris pretii qua par est, et qua nulla proportio temporum ac morum. Illi justitiam sacris legibus armabant, hi exarmatam nudatamque prostituunt, apud illos veritas in pretio fuit, apud hos fraus: illi certa et inconvulsa responsa dabant populis, hi dolis et fallaciumculis lites alunt, et quibus judiciaria cuspide perimendis asciti sunt, fieri cupiunt immortales. Quid pluribus morer? Quisquis horum promptius reluctantem et invitam legem ad libidinem suam traxit, is et jurisconsulti munus implevit, et docti viri meruit nomen. Si quis autem rarus procul ab his artibus rectum unde callem veritatis arripiat, præterquam quod lucri et gratiæ exors est, rudis insuper et insulsi hominis sit subiturus infamiam. — Petrarca, *Epist. Famil.* lib. XI, Epist. IV.

Sono i curiali timidi ne' pericoli, vili nelle sventure, plaudenti ad ogni potere, fiduciosi delle astuzie del proprio ingegno, usati a difendere le opinioni più assurde, fortunati nelle discordie, emuli tra loro per mestiere, spesso contrari, sempre amici. Il genere della costoro eloquenza è tra noi cagione di altri disordini: le difese sono parlate, lo scritto raramente accompagna la parola; persuadere i giudici, convincerli o commoverli, trarre alla sua parte gli ascoltatori, creare a pro suo la opinione del maggior numero, momentanea quanto basti a vincere, sono i

poi in cui trattasi non delle sostanze, ma sibbene della libertà, della vita e dell'onore de' cittadini, eccetto i lievi delitti e la condanna nel capo, era dato giudizio una sola volta, tantochè si dannava un uomo a prigionia perpetua, cosa incredibile e vera!, senz'appellazione ai tribunali ch'entrassero nel merito della causa.[1] La tortura, nome orribile, da tutti abolita, trovava qui degno luogo in secreto, facendosi confessar sovente gli accusati a colpi di bastone. I giudizi tenevansi occulti,[2] sicchè rendevano gli avvocati meno solleciti nello studiare sopra la questione, e i giudici meno cauti nel sentenziare, frodando l'innocenza di più certa tutela, la reità di più onesta difesa, e il pubblico di quel pro che si trae da' casi altrui Dal qual tradimento e oltraggio alla giustizia distributiva e vendicativa conseguitava che veniva offesa eziandio la giustizia generale, perocchè veggendo i più che non avanzavano gli uomini buoni e ingegnosi, immalvagivano e davansi a brogli e a ruberie, e pochissimi d'alto sentire e netti di tanta infamia, si morivano dispregiati e straziati, e talora anche esiliati e incarcerati.

Questo era lo stato di cose, Sacra Maestà, in quei dominii che sonosi dati novellamente a Voi, perchè rimediaste que' mali a cui niuna medicina potevano sperare da' loro principi, i quali meritarono di essere ab-

---

pregi del discorso; finito il quale si obbliano le cose dette e sol rimane il guadagno ed il vanto della vittoria, tanto maggiori quanto più ingiusti. — COLLETTA, *Storia del reame di Napoli*, lib. I, LVIII.

[1] Nei giudizi criminali vi sono due gradi ordinari di giurisdizione pei delitti minori e pei delitti capitali: per tutti gli altri delitti vi è un solo grado. — *Regolamento Organico e di procedura criminale. Disposizioni preliminari*, § 13.

[2] Nei giudizi criminali su i delitti maggiori, la discussione della causa e l'esame e ripetizione dei testimoni si faranno in presenza del reo, innanzi il Tribunale collegialmente radunato per la decisione, ma senza intervento di persone estranee. — *Ivi*, § 22.

bandonati dai popoli e dispogliati del regno perchè regnarono tirannescamente. Ed oh! come ben risponderete Voi a' comuni voti e desideri con la provvidenza di savie leggi, con l' elezione di prudenti magistrati, con la rimunerazione a' buoni e con la mitezza efficace delle pene a' colpevoli. Cosicchè rifiorendo nel vostro regno la giustizia, fondamento della pace, vi si legheranno di estrema benevolenza i popoli stretti in concordia e formanti una sola famiglia, della quale voi siete il padre. E a mantenerli via sempre tali basta l' innato amore della patria e della libertà, il quale ogni dì più si aumenterà sotto la vostra civile soggezione, senza che si faccia necessario in casa adoperare la forza, come sono stati usi fare i cattivi principi, e loro non valse, invocando eziandio, oh vergogna! il braccio straniero.

VIII.

Se non che, Sacra Maestà, quantunque un' opulenta pace regnerà in tutta Italia per voi fatta beatissima, è mestieri che un esercito poderoso e valente si ponga in piede e si trovi continuamente sull' armi, non per cercar occasione di guerra o imprender briga con chicchessia, ma perchè la nostra nazione dalle mire invidiose degli strani sia difesa e simigliantemente alle altre riverita e temuta. [illegible] a ciò valgono gli armati forestieri da prezzo, a cui solo agognano, ne' quali sono forzati d' affidarsi i tiranni, poi che paventano i nazionali, sibbene i medesimi Italiani che militano per interesse proprio: però non sappia duro alla nostra gioventù lasciata anneghittire nell' ozio seguire allegra le bandiere militari, e si confortino i genitori, risguardando il levar gente qual' è veramente oggidì un' utile necessità. Assicurato dappoi lo stato, senza far descrizione di soldati, basterà forse crescere all' armi i cittadini nelle case loro,

come usarono i romani ed usano ancora potentissime nazioni. Che se pur suoni l'ora in cui l'Italia abbisogni del valor de' suoi figli, bello è veder sorgere in tutti il coraggio, dolce prender l'armi, glorioso il vincere o morire. O sempremai benedette voi, anime de' prodi, che per sì giusta causa del pubblico bene volonterose offerendovi prodigamente redimeste la patria con le proprie vene, e liberi cadeste, e non da schiavi per cupidità e capricci di un solo a danno del comune! Con quali lodi innalzeremo i nomi vostri? Con quali titoli esalteremo la vostra fine? Con quali onori accompagneremo le vostre ceneri? Con qual desiderio rinfrescheremo la vostra memoria? Per voi questa patria rinata, per voi questa fida cittadinanza, per voi questa gloriosa nazione: tantochè anco i più cari che vi perderono si racconsolano ora gustando il frutto di tanta vittoria, e si tengono fortunati d'essere stati a voi congiunti di parentela. Il vostro sangue omai versato in ogni provincia renderà sacro a' vostri fratelli il terreno d'Italia, ed anzi che sia di nuovo calcato da domestici tiranni o calpestato da stranieri, verrà da essi coperto co' propri corpi baciandolo e morendo.

Ma se Dio benignamente ne concede un riposato vivere, non avremo noi certo a dolercene, anzi ne lo ringrazieremo, non giudicando, siccome taluni feroci e ingiusti estimatori delle cose, consistere solo nelle armi la gloria e l'onore d'una nazione. Il che se pur fosse rispetto alle altre, si disconverrebbe sempre alla nostra, nella quale per privilegio di natura pose nido la gentilezza delle arti e l'amore degli studi; maggiormente che in effetto non è, sendo la pace un sentimento naturale dell'uomo, e in tanto si fa la guerra in quanto che si desidera essa pace che n'è il fine. Perciocchè la guerra per sè è cosa affatto inumana, efferata e bestiale, come quella che distrugge uomini e cose, della quale non si

può dire alcun bene, e solo i barbari e i selvaggi si piacciono e si lodano. La civiltà l'abborre, e la riguarda soltanto come una dura necessità a mera difesa dei diritti, avendo sempre in mira di conservare, di accrescere, e di migliorare il genere umano. Senzachè il bene e la salute della società degli uomini consiste appunto nel conservare la sua unità che dicesi pace, tolta la quale finisce l'utile della vita sociabile, e la moltitudine discorde si fa grave a sè stessa; onde il suo capo dee precipuamente intendere a procurare l'unità di pace;[1] chè questa leva in potenza le famiglie, le città, i regni e le nazioni, e la discordia mena tutto a distruzione. Per la qual cosa io mi penso, Sacra Maestà, che la gloria delle ármi sia tutta riposta nelle sole cagioni per le quali vengono adoperate; nè altre sono più belle che la difesa della propria nazione dai nemici interni ed esterni; il soccorso alle genti levate a scuotere il giogo degli stranieri per redimere la propria libertà, siccome fece la nobilissima Francia confederata e collegata con Voi nella guerra di Lombardia. È certo che salvo le predette cagioni, sarebbe disdicevole e inglorioso spargere il sangue degl'Italiani, i quali si acquisterebbero fama di crudeli anzi che d'onorati combattitori.

IX.

Le opere dell'ingegno furon sempre quelle per le quali andammo innanzi alle altre nazioni, e fiorendo massimamente nella pace, debbono essere il nostro maggior vanto, e il nostro più dovizioso patrimonio. L'ingegno,

[1] Bonum autem et salus consociatæ multitudinis est, ut ejus unitas conservetur, quæ dicitur pax, qua remota, socialis vitæ perit utilitas, quinimmo multitudo dissentiens sibi ipsi fit onerosa. Hoc igitur est, ad quod maxime rector multitudinis intendere debet, ut pacis unitatem procuret. — S. Thomas, *De Regimine Principum*, lib. I, cap. II.

dono desiderabilissimo di Dio, ricchezza unica dell'uomo, si reputava dinanzi a gran peccato, poichè i pessimi governanti riguardavano con sospetto coloro che n'eran forniti, e n'aveano spavento; onde si brigavano, giusta lor antica usanza, non pur di contrariare l'istruzione elementare del popolo, ma sibbene di vietare libri, di negare la libertà dello scrivere a stampa, d'interdire sceniche rappresentanze, tutto che in somma rivelava intelletto d'uomo libero. Laonde aver sortito ingegno era grandissima sventura, poichè dovea agghiacciato impigrire, e chi 'l possedea rimanersi contristato, oscuro, tacito a par del volgo alla vista de' pubblici danni, facendo violenza a sè stesso con iscapito proprio e della patria che d'inestimabili lavori si saría vantaggiata e fatta bella. Adunque Voi liberando la nazione avete liberato eziandio l'ingegno italiano, e gli avete dato vita, spazio ed agio d'aprirsi, d'invigorire e di fruttificare. E a quel modo che Roma, cacciati i Tarquini e racquistata sua libertà, in breve tempo crebbe molto pel desiderio d'onore che venuto era,[1] così l'Italia per voi francata e pacificata, vedrà subito il germe di creazione tutto suo vieppiù vivificarsi, e con la gloria delle armi asseguirà pur quella delle buone lettere e delle arti. La lingua primieramente ritemperandosi alla forma natìa, pura da ogni voce forestiera e incontaminata da gergo, spiegherà tutta la sua verginale bellezza, e strignerà più saldo il vincolo della nazione. L'eloquenza e la poesia pigliando alimento dalla libertà degli animi e dalla grandezza de' pensieri e degli affetti si leveranno in pregio e in altezza, e, non più ministre di adulazione, celebreranno le onorate geste degl'Italiani. Similmente le arti state esempio di lascivia e di servitù ricuperando la perduta dignità secondo l'uso

[1] **Sed civitas, incredibile memoratu est, adepta libertate, quantum brevi creverit; tanta cupido gloriæ incesserat. — Sallustius, *Catilina*, N. VII.**

civile che ne fecero i Greci e i Romani tacitamente infiammeranno a ben fare i cittadini incitandoli a virtù e a sublime pensare. Il popolo sarà educato e provveduto di quella istruzione necessaria a giovar le proprie cose, che si reputò sempre dannevole dalla sospettosa tirannide, cosicchè conoscendo che dee fare e che no, procurerà schivare al possibile i delitti nascenti dall'ignoranza e dal bisogno. I commerci assicurati, agevolati i traffichi, avvalorata l'industria, protetta l'agricoltura, avremo ogni abbondanza e ricchezza. In somma, l'unità di religione, di favella, di costumi, d'imperio e di leggi, farà il risorgimento civile d'Italia, e questo rinnovandone lo stato morale agguaglierà alla grandezza e dignità della nazione, il coraggio, la sapienza, la virtù e la gloria degl' Italiani.

X.

Pertanto d'onde prenderò io, Sacra Maestà, i concetti e le parole per onorare e magnificare abbastanza Voi autore di tanto immortal benefizio? Ogni cuore italiano benedice il vostro nome, ogni gente lo venera, ogni labbro l'esalta. Voi, fortissimo guerriero, più volte per la patria libertà spargeste sudori, patiste disagi, v'affrontaste a' rischi, vedeste d'appresso la morte; nè mai potrà cader di mente a nessuno la gloriosa giornata di Palestro, nella quale con audacissimi fatti rintuzzando la rabbia tedesca, riportaste segnalata ed opima vittoria. Voi, magnanimo vincitore, debellando i superbi perdonaste a' vinti, e quelli che per diritto di guerra furon fatti prigioni, benignamente rimandaste alle case loro, dir non saprei se più tristi della primiera lor sorte, o lieti e riconoscenti della nuova alla vostra somma generosità. Voi, sapientissimo principe, eleggeste in città uomini assai diligenti e cauti nella pubblica amministra-

zione e ne' maneggi di stato, fra' quali giova memorare l'accortissimo Camillo Benso conte di Cavour, e in oste invitti capitani che nelle cose d' Italia assai onoratamente sonosi adoperati. E la fama delle vostre milizie per mare e per terra ingrossate di numero, afforzate e provvedute di munizioni, d' artiglierie, di macchine da guerra e di tutto ch' è mestieri alle più ardite imprese, si fe' più bella in oriente, ove resero fede certissima a tutta Europa d' ottima disciplina e di mirabile valore. Che dirò della smisurata vostra magnificenza e liberalità nel promuovere le scienze, nel caldeggiare le lettere, nel proteggere le arti, nel favorire le invenzioni, nel premiare gl' ingegni? Che dirò degl' incredibili vostri benefizi, di cui rimarrà perpetua memoria nella nostra Roma, la quale immersa nelle ruinose onde del Tevere vi vide la prima volta, l' ultimo giorno del 1870, siccome padre che vola al soccorso di sua tribolata famiglia? In Voi fortezza, in Voi moderazione, in Voi umanità, in Voi amore di patria ardentissimo, indomabile, il quale avendo radice nella carità che si è adempimento di tutte le virtù, ottien grado di onore sopra tutte le altre,[1] sicchè la vostra presenza e il vostro aspetto ci conforta, ci rianima, c' intenerisce, ci ristora, ci ricrea. Il nome stesso già consacrato all' immortalità e sì dirittamente a Voi appropriato, fa aperta la vostra grandezza, perchè la vittoria vi precede, vi accompagna, vi segue, e perchè dopo tanti secoli siete eletto da Dio ch' è con noi a render libera ed una la vostra terra natale. E siccome i Romani principalmente per l' amore della patria, pel zelo

---

[1] Amor patriæ in radice charitatis fundatur, quæ, communia propriis, non propria communibus anteponit, ut beatus Aug. dicit exponens verbum Apostoli de charitate. Virtus autem charitatis in merito antecedit omnem virtutem, quia meritum cujuscumque virtutis ex virtute charitatis dependet: ergo amor patriæ super cæteras virtutes gradum meretur honoris. — S. THOMAS, *De Regimine Principum*, lib. III, cap. IV.

della giustizia, e per la civile benevolenza degnamente meritarono l'impero del mondo,[1] così Voi per le predette stupende opere ed eroiche virtù meritaste il regno di tutta Italia, e ad ottenerlo la stessa fortuna signora delle umane cose vi obbedì. Questa, Sacra Maestà, è la somma delle vostre lodi, questa è la vostra maggiore e immortal gloria: perocchè avere con fortunati auspicii ben fondata, ordinata, stabilita e tranquillamente assicurata l'italica nazione, vi procaccia benevolenza e gratitudine infinita ne' presenti, profonda ammirazione ne' posteri.

---

[1] Unde et digne meruerunt imperium, ut probat (August., in lib. V., cap. XV, *De civ. Dei*) diversis causis et rationibus, quas ad præsens perstringendo, ad tres reducere possumus, aliis, ut tradatur compendiosius, resecatis, quarum intuitu meruerunt dominium. Una sumitur ex amore patriæ, alia vero ex zelo justitiæ, tertia autem ex zelo civilis benevolentiæ. — S. Thomas, *De Regimine Principum*, lib. III, cap. IV.

Fine.

Pubblicato a dì 4 giugno 1871

Festa dello Statuto.